CONFEDERAZIONE GENERALE DEL LAVORO, DELLA TECNICA E DELLE ARTI

Unione Provinciale di Milano

- Settore Industria -

DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO SALARIALE DELLE MAESTRANZE DELLE INDUSTRIE MOLITORIA, PASTAIA E RISIERA, COMPRESI I DIPENDENTI DELLE AZIENDE AGRICOLE CHE LAVORANO RISONE IN TENUTA A SCOPO DI COMMERCIO

(Dal Bollettino degli Atti Ufficiali del Ministero del Lavoro n. 2 del 21 Marzo 1945).

●

"grafiche atem,, - Limbiate

Disciplina del trattamento salariale delle maestranze delle industrie molitoria, pastaia e risiera, compresi i dipendenti delle aziende agricole che lavorano risone in tenuta a scopo di commercio

•

IL MINISTRO DEL LAVORO

Visto il Decreto 19 gennaio 1945-XXIII, n. 2;

Visto il Decreto 8 ottobre 1943-XXI, ed il Decreto legislativo 18 gennaio 1944-XXII, n. 41, riguardanti la sfera di competenza ed il funzionamento degli organi di Governo;

Viste le proposte della Confederazione Generale del Lavoro, della Tecnica e delle Arti;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere, date le attuali contingenze alla disciplina del trattamento salariale delle maestranze delle aziende industriali, artigiane e cooperative esercenti l'industria molitoria, pastaia e risiera, compresi i dipendenti dalle aziende agricole che lavorano risone in tenuta a scopo di commercio:

DECRETA:

Art. 1. — Tutti gli operai delle aziende esercenti le industrie molitoria pastaia e risiera compresi i dipendenti dalle aziende agricole che lavorano risone in tenuta a scopo di commercio sono suddivisi nelle categorie sottoelencate ed agli stessi dovranno essere corrisposte paghe non inferiori a quelle indicate nelle seguenti tabelle.

Nelle paghe predette è compresa l'indennità giornaliera di presenza di cui al contratto interconfederale 31 luglio 1944-XXII che pertanto cessa di essere corrisposta separatamente nonchè, per gli operai di cui alla tabella 1ª, la maggiorazione del 10 % per le ore di lavoro comprese tra le 40 e 48 ore settimanali non eccedenti le 8 ore giornaliere che è stata conteggiata nella misura del 2 %.

Analogamente l'indennità di presenza dovrà essere conglobata nelle paghe di fatto dei singoli. Nelle paghe di fatto degli operai ai quali si applica la tabella 1ª dovrà pure, essere aggiunta la detta maggiorazione del 2 per cento.

In conseguenza di tali conglobamenti dovranno, altresì, essere proporzionalmente maggiorate le tariffe di cottimo.

Ai fini dell'applicazione delle tabelle paga le provincie sono suddivise nei seguenti due gruppi:

1° gruppo: Alessandria, Asti, Bergamo, Bologna, Brescia, Como, Genova, Imperia, La Spezia, Milano, Novara, Pavia, Savona, Torino, Trieste, Varese, Venezia, Vercelli;

2° gruppo: Aosta, Apuania, Belluno, Bolzano, Cremona, Cuneo, Ferrara, Fiume, Gorizia, Mantova, Modena, Padova, Parma, Piacenza, Pola, Reggio Emilia, Rovigo, Sondrio, Trento, Treviso, Udine, Verona, Vicenza, Zara.

TABELLA 1ª

Tabella delle categorie e delle paghe base orarie

Categorie	PAGA BASE ORARIA 1° Gruppo di provincie	2° Gruppo di provincie
UOMINI		
Operai specializzati	L. 9,60	L. 9,60
» qualificati	» 8,80	» 8,80
Apprendisti di 1ª assunzione:		
tra i 16 e i 18 anni	» 4,60	» 4,60
sotto i 16 anni	» 3,65	» 3,65
Manovali specializzati	» 7,85	» 7,85
» comuni sopra i 18 anni	» 7,20	» 6,90
» » dai 16 ai 18 anni	» 4,70	» 4,50
» » sotto i 16 anni	» 3,65	» 3,50
DONNE		
Operaie specializzate	» 5,80	» 5,80
» qualificate	» 5,40	» 5,40
Apprendiste di 1ª assunzione (per i soli pastifici): tra i 16 e i 18 anni	» 3,90	» 3,90
sotto i 16 anni	» 3,45	» 3,45
Manovali sopra i 16 anni	» 4,50	» 4,30
» sotto i 16 anni	» 3,45	» 3,35

Al compimento del 18° anno di età l'apprendistato cessa e gli operai avranno diritto alla paga delle rispettive categorie.

Trattamento del personale avente mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia.

Agli operai aventi mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia viene esteso il contratto nazionale del 16 dicembre 1942-XXI, che regola il trattamento dell'analogo personale delle industrie meccaniche ed affini.

La tabella delle paghe contenuta in detto contratto viene sostituita dalla seguente:

TABELLA 2ª

Tabella delle paghe giornaliere per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia che non sono tecnicamente collegati con le attività soggette alla legge sulla limitazione obbligatoria degli orari di lavoro

Categorie	Paghe giornaliere					
UOMINI	1° gruppo di provincie			2° gruppo di provincie		
	Orario giornaliero normale di servizio			Orario giornaliero normale di servizio		
	per 10 ore	per 9 ore	per 8 ore	per 10 ore	per 9 ore	per 8 ore
Raggruppamento A						
Autisti per servizi fuori stabilimento, motoscafisti, infermieri patentati	L. 78,65	L. 73,35	L. 68,—	L. 74,95	L. 69,90	L. 64,80
Raggruppamento B						
Uomini aventi altre mansioni:						
di età super. ai 18 anni	L. 70,30	L. 65,55	» 60,80	» 67,20	» 62,55	» 58,—
di età dai 16 ai 18 anni	» 49,05	» 45,75	» 42,10	» 46,75	» 43,55	» 40,40
di età infer. ai 16 anni	» 35,65	» 33,20	» 30,80	» 34,25	» 31,95	» 29,60
DONNE						
Raggruppamento C						
Infermiere patentate .	» 50,90	» 47,45	» 44,—	» 48,60	» 45,30	» 42,—
Raggruppamento D						
Donne aventi altre mansioni	» 46,25	» 43,15	» 40,—	» 43,95	» 41,—	» 38,—

Gli operai ai quali si applica la presente tabella avranno diritto, a tutti gli effetti, al trattamento stabilito per i lavoratori regolati dalla tabella 1ª quando nella particolarità del caso, la loro prestazione assuma carattere di continuità.

Art. 2. — Per l'assegnazione degli operai alle categorie considerate nel precedente art. 1, si seguiranno le seguenti norme:

UOMINI

Operai specializzati. — Sono coloro che svolgono mansioni di particolare importanza richiedenti una specifica preparazione tecnico-pratica.

A titolo di esempio, sono da assegnare a questa categoria, purchè rivestano le caratteristiche di cui sopra, i seguenti operai:

Nell'industria molitoria:

Cilindristi - rabbigliatori di macine, ecc.

Nell'industria pastaia:

Operai addetti all'impasto, alle gramole, alle presse automatiche, ai torchi asciugatori e prosciugazione artificiale o naturale (essicatori) - fabbricazione di paste tipo Bologna o di paste speciali (glutinate, all'uovo, spinacci, ecc.) - formai - ecc.

Nell'industria risiera:

Sbramini e sbiancatori - operai al montaggio e smontaggio delle macchine - ecc.

Nelle tre industrie:

Meccanici in genere provetti - elettricisti provetti - fabbri provetti- saldatori a gas ed elettricisti - conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesta la patente di 2° grado generale oppure di 2° grado particolare, nonchè conduttori di più generatori di vapore per i quali è richiesta la patente di 3° grado - macchinisti di locomotive a vapore - turbinisti a vapore - lattonieri provetti - tubisti provetti- falegnami provetti- muratori provetti - ecc.

Operai qualificati. — Sono coloro che svolgono mansioni richiedenti una specifica, ma normale preparazione pratica.

A titolo di esempio, sono da assegnare a questa categoria i seguenti operai:

Nell'industria molitoria:

Burattisti - semolai - silosisti - pulitoristi - pesatori- ecc.

Nell'industria pastaia:

Spanditori esterni od interni - alzacanne - sfilatori - incassatori - imballatori - addetti ai cilindri sgrossatori - ecc.

Nell'industria risiera:

Crivellatori - burattisti - addetti alla macinazione - di scarto - addetti alla lavorazione e trasformazione dei sottoprodotti - pesatori - ecc.

Nelle tre industrie:

Meccanici - fuochisti conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesta la patente di 3° grado generale o particolare - falegnami - elettricisti - muratori - sellai e aggiustacinghie - fabbri- lattonieri - tubisti - cassai - ecc.

Manovali specializzati. — Si intendono coloro che sono addetti a lavori di manovalanza disagiata o faticosa.

A titolo di esempio, sono da assegnare a questa categoria i seguenti operai: facchini pesanti (addetti al carico e scarico di sacchi di oltre 50 kg.) - insaccatori- ecc.

Manovali comuni. — Sono coloro che svolgono mansioni semplici di carattere ausiliario di pura fatica e manovalanza leggere e che comunque, non sono adibiti alle lavorazioni.

DONNE

Operaie specializzate. — Sono coloro che svolgono mansioni di particolare importanza richiedenti una specifica preparazione pratica.

A titolo di esempio, sono da assegnare a questa categoria, purchè rivestono le caratteristiche di cui sopra, le seguenti operaie:

Nell'industria molitoria:

Confezionatrici di sacchi - ecc.

Nell'industria pastaia:

Ammassatrici - stenditrici - confezionatrici di sacchi - ecc.

Nell'industria risiera:

Confezionatrici d'imballaggi - ecc.

Operaie qualificate. — Sono coloro che svolgono mansioni richiedenti una comune preparazione pratica.

A titolo di esempio, sono da assegnare a questa categoria le seguenti operaie:

Nell'industria molitoria:

Rammendatrici di sacchi - ecc.

Nell'industria pastaia:

Spanditrici - rammendatrici di sacchi ecc.

Nell'industria risiera:

Riparatrici di tela e sacchi - addette alla marcatura - insacchettatrici - ecc.

Manovali. — Sono coloro che svolgono mansioni di pura fatica e manovalanza leggera e che, comunque, non sono adibiti alle lavorazioni.

Le aziende dovranno comunicare per iscritto ai singoli operai la categoria alla quale vengono assegnati.

Art. 3. — Ogni tariffa di cottimo deve garantire al lavoratore il conseguimento di un guadagno non inferiore alla paga dallo stesso percepita per il lavoro ad economia, maggiorata del 15 per cento.

Nei casi in cui per effetto dell'applicazione delle nuove paghe base, l'utile di cottimo discenda — per ogni singola tariffa — al disotto del minimo sopra stabilito, la tariffa dovrà essere aumentata in misura tale da garantire il guadagno minimo predetto.

Il sistema del lavoro a cottimo dovrà essere applicato in tutti i lavori nei quali risulti tecnicamente possibile.

Art. 4. — I premi ed i compensi speciali extra contrattuali attualmente corrisposti con carattere di continuità oltre la paga base — come: premi di mancato cottimo, di produzione, di rendimento, o di qualità, o corrisposti per lavori, funzioni od aspetti particolari — non potranno, per effetto dell'applicazione delle paghe base stabilite nel presente decreto, essere variati nel loro attuale valore in cifra. Qualora tali premi siano espressi in misura percentuale, sarà stabilita una nuova percentuale che consenta, in cifra, un guadagno pari al precedente.

In ogni caso, i premi di mancato cottimo, di produzione, o di rendimento non potranno scendere al disotto del guadagno minimo di cottimo stabilito nel precedente articolo 3.

Art. 5. — Nei casi in cui, per effetto dell'applicazione delle nuove paghe base, si determini un ammassamento degli utili di cottimo e dei premi di produzione o di rendimento sul minimo indicato nell'articolo 3 e,così pure, nell'ipotesi di ammassamento delle paghe base sulle nuove misure stabilite nell'art. 1, si dovrà procedere ad un equo adeguamento rispettivamente delle tariffe, dei premi e delle paghe base dei singoli in modo da evitare il livellamento in relazione alla capacità dei lavoratori ed alla natura delle prestazioni.

Art. 6. — Il lavoro straordinario, festivo e notturno, deve essere compensato con le seguenti maggiorazioni da applicarsi, per gli operai retribuiti ad economia, sulla paga

effettiva di ciascun operaio e, per gli operai retribuiti a cottimo, sul guadagno medio globale orario realizzato individualmente nel periodo di paga in corso:

a) lavoro straordinario compiuto in giorni feriali: maggiorazione del 25 %;

b) lavoro compiuto in giorni considerati festivi o destinati al riposo compensativo: maggiorazione del 50 %;

c) lavoro notturno compreso in turni avvicendati: maggiorazione del 15 %;

d) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati: maggiorazione del 25 %.

Le percentuali di maggiorazione sopra indicate non sono tra loro cumulabili ad eccezione di quella relativa al lavoro straordinario compiuto in ore notturne che si somma a quella stabilita per il lavoro notturno, e ciò sia nel caso di turni avvicendati che in quello di turni non avvicendati.

Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, ai quali si applica la tabella 2ª contenuta nel precedente art. 1 la maggiorazione per il lavoro straordinario si corrisponde tanto per le ore di lavoro compiute oltre le 10 ore giornaliere quanto per quelle che eccedono le 60 ore settimanali.

Art. 7. — Le retribuzioni di fatto non inferiori a quelle stabilite nell'art. 1 — specificate nei singoli elementi ed aggiornate in base al presente decreto — verranno conservate ed accertate attraverso il libro paga ed altri documenti aziendali da una commissione composta: da un Delegato del Ministero del Lavoro da un rappresentante dell'azienda e da un rappresentante del sindacato dei lavoratori allo scopo di rilevare la situazione salariale aziendale.

Art. 8. — La misura dell'indennità di trasferta non potrà potrà essere inferiore per tutti gli operai a L. 80 giornaliere.

La trasferta intera spetta quando si determina la necessità del pernottamento e della consumazione di due pasti meridiano e serale. Nella ipotesi del solo pernottamento, oppure di un solo pasto, l'indennità viene ridotta ad un terzo.

Art. 9. — Le paghe di cui all'art. 1 sono garantite settimanalmente in ragione di 48 ore, anche se le ore di lavoro effettuate sono in numero inferiore, tranne i casi di assenza dovuta a fatto del lavoratore, permesso, malattia od infortunio, nei quali casi dall'importo della paga, come sopra garantita, verrà detratto l'importo corrispondente alle ore non lavorate per i motivi suddetti.

Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, ai quali si applica la tabella 2ª dell'art. 1, la garanzia settimanale è pari a sei volte la paga giornaliera in tale tabella indicata per 8 ore.

Art. 10. — Restano in vigore tutte le norme contrattuali vigenti non contemplate nel presente decreto e non in contrasto con il medesimo, nonchè le eventuali migliori condizioni stabilite contrattualmente o di fatto applicate.

Art. 11. — Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero del Lavoro ed entrerà in vigore col giorno 1° gennaio 1945-XXIII.

P. C. 391, *addì* 2 *marzo* 1945-XXIII.

Il Ministro del Lavoro
GIUSEPPE SPINELLI

CONFEDERAZIONE GENERALE DEL LAVORO, DELLA TECNICA E DELLE ARTI

Unione Provinciale di Milano

- Settore Industria -

DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO SALARIALE DELLE MAESTRANZE DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI AGRICOLE VARIE

(CONSERVE ANIMALI - CONSERVE VEGETALI - LAVORAZIONE DELLE BUDELLA TORREFAZIONE DI CAFFÈ E SURROGATI DI CAFFÈ - MANGIMI - ESTRATTI ALIMENTARI - OSTIE, CONI E CIALDE - LATTE E DERIVATI - PRODOTTI DIETETICI)

(Dal Bollettino degli Atti Ufficiali del Ministero del Lavoro n. 2 del 21 Marzo 1945).

"grafiche atem,, - Limbiate

Disciplina del trattamento salariale delle maestranze delle industrie alimentari agricole varie (conserve animali - conserve vegetali - lavorazione delle budella torrefazione di caffè e surrogati di caffè - mangimi - estratti animali - ostie, coni e cialde - latte e derivati - prodotti dietetici

•

IL MINISTRO DEL LAVORO

Visto il decreto 19 gennaio 1945-XXIII, n. 2;

Visto il Decreto 8 ottobre 1943-XXI, ed il Decreto Legislativo 18 gennaio 1944-XXII, n. 41 riguardanti la sfera di competenza ed il funzionamento degli organi di Governo;

Viste le proposte della Confederazione Generale del Lavoro, della Tecnica e delle Arti;

Ritenuto la necessità e l'urgenza di provvedere, date le attuali contingenze, alla disciplina del trattamento salariale delle maestranze delle aziende industriali, artigiane e cooperative esercenti le industrie alimentari agricole varie (conserve animali - conserve vegetali - lavorazione delle budella - torrefazione di caffè e surrogati di caffè - mangimi estratti alimentari - ostie coni e cialde - latte e derivati - prodotti dietetici);

DECRETA:

Art. 1. — Tutti gli operai addetti alle aziende industriali, artigiane e cooperative esercenti le industrie alimentari agricole varie (conserve animali - conserve vegetali - lavorazione delle budella - torrefazione di caffè e surrogati di caffè - mangimi - estratti alimentari - ostie, coni e cialde - latte e derivati - prodotti dietetici), sono suddivisi nelle categorie sottoelencate ed agli stessi dovranno essere corrisposte paghe non inferiori a quelle indicate nelle seguenti tabelle.

Nelle paghe predette è compresa l'indennità giornaliera di presenza di cui al contratto interconfederale 31 luglio 1944-XXII, che pertanto, cessa di essere corrisposta separatamente, nonchè, per gli operai di cui alla tabella 1ª, la maggiorazione del 10 % per le ore di lavoro comprese tra le 40 e 48 ore settimanali non eccedenti le 8 ore giornaliere, che è stata conteggiata nella misura del 2 %.

Analogamente l'indennità di presenza dovrà essere conglobata nelle paghe di fatto dei singoli. Nelle paghe di fatto degli operai ai quali si applica la tabella 1ª dovrà pure, essere aggiunta la detta maggiorazione del 2 per cento.

In conseguenza di tali conglobamenti dovranno altresì, essere proporzionalmente maggiorate le tariffe di cottimo.

Le paghe e le tariffe di cottimo dei lavoranti a domicilio dovranno essere adeguate alle disposizioni contenute nel presente decreto.

Ai fini dell'applicazione delle tabelle le provincie sono suddivise nei seguenti due gruppi:

1° gruppo: Alessandria, Asti, Bergamo, Bologna, Brescia, Como, Genova, Imperia, La Spezia, Milano, Novara, Pavia, Savona, Torino, Trieste, Varese, Venezia, Vercelli;

2° gruppo: Aosta, Apuania, Belluno, Bolzano, Cremona, Cuneo, Ferrara, Fiume, Gorizia, Mantova, Modena, Padova, Parma, Piacenza, Pola, Reggio Emilia, Rovigo, Sondrio, Trento, Treviso, Udine, Verona, Vicenza, Zara.

TABELLA 1ª

Tabella delle categorie e delle paghe base orarie

Categorie	PAGA BASE ORARIA 1° Gruppo di Provincie	2° Gruppo di Provincie
UOMINI		
Operai specializzati	L. 9,70	L. 9,25
» qualificati	» 8,70	» 8,30
Manovali specializzati	» 7,85	» 7,50
» comuni sopra i 18 anni	» 7,20	» 6,90
» » dai 16 ai 18 anni	» 4,70	» 4,50
» » sotto i 16 anni	» 3,65	» 3,50
DONNE		
Operaie specializzate	» 5,85	» 5,60
» qualificate	» 5,40	» 5,15
Manovali comuni sopra i 16 anni	» 4,50	» 4,30
» » sotto i 16 anni	» 3,45	» 3,30
APPRENDISTI:		
UOMINI		
Apprendisti di 1ª assunzione:		
tra i 16 ed i 18 anni	» 4,60	» 4,40
sotto i 16 anni	» 3,70	» 3,55
DONNE		
Apprendiste di 1ª assunzione:		
tra i 16 ed i 18 anni	» 4,—	» 3,80
sotto i 16 anni	» 3,50	» 3,35

Al compimento del 18° anno di età l'apprendistato cessa e gli operai avranno diritto alla paga della rispettiva categoria.

Trattamento del personale avente mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia.

Agli operai aventi mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia viene esteso il contratto nazionale del 16 dicembre 1942-XXI, che regola il trattamento dell'analogo personale delle industrie meccaniche ed affini. La tabella delle paghe contenuta in detto contratto viene sostituita dalla seguente:

TABELLA 2ª

Tabella delle paghe giornaliere per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia che non sono tecnicamente collegati con le attività soggette alla legge sulla limitazione obbligatoria degli orari di lavoro

Categorie	Paghe giornaliere					
UOMINI	1° gruppo di provincie			2° gruppo di provincie		
Raggruppamento A	Orario giornaliero normale di servizio			Orario giornaliero normale di servizio		
	per 10 ore	per 9 ore	per 8 ore	per 10 ore	per 9 ore	per 8 ore
Autisti per servizi fuori stabilimento, motoscafisti, infermieri patentati	L. 78,65	L. 73,35	L. 68,—	L. 74,95	L. 69,90	L. 64,80
Raggruppamento B						
Uomini aventi altre mansioni:						
di età superiore ai 18 anni	L. 70,30	L. 65,55	L. 60,80	L. 67,20	L. 62,55	L. 58,—
di età dai 16 ai 18 anni	» 49,05	» 45,75	» 42,10	» 46,75	» 43,55	» 40,40
di età infer. ai 16 anni	» 35,65	» 33,20	» 30,80	» 34,25	» 31,95	» 29,60
DONNE						
Raggruppamento C						
Infermiere patentate . .	» 50,90	» 47,45	» 44,—	» 48,60	» 45,30	» 42,—
Raggruppamento D						
Donne aventi altre mansioni	» 46,25	» 43,15	» 40,—	» 43,95	» 41,—	» 38,—

Gli operai ai quali si applica la presente tabella avranno diritto, a tutti gli effetti, al trattamento stabilito per i lavoratori regolati dalla tabella 1ª quando, nella particolarità del caso, la loro prestazione assuma carattere di continuità.

Art. 2. — Per l'assegnazione degli operai alle categorie considerate nel precedente art. 1 si seguiranno le seguenti norme:

Operai specializzati. — Sono coloro che svolgono mansioni di particolari importanza richiedenti una specifica preparazione tecnico-pratica.

A titolo di esempio, sono da assegnare a questa categoria purchè rivestano le caratteristiche di cui sopra, i seguenti operai:

Per tutte le industrie:

UOMINI

Meccanici in genere provetti - elettricisti provetti - motoristi - fabbri provetti - tubisti e lattonieri provetti - sellai provetti- muratori provetti - falegnami provetti - conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesta la patente di 2° grado particolare, nonchè conduttori di più generatori di vapore per i quali è richiesta la patente di 3° grado generale o particolare - saldatori a gas ed elettrici - macchinisti - tubinisti a vapore - ecc.

Conserve animali:

UOMINI

Conduttori celle frigorifere - legatori salami crudi giganti di Cremona e Crespone - stufatori - spolpatori - stagionatori - insaccatori di salame crudo Bologna - autoclavisti - tagliatori di prosciutti crudi - cucinieri - ecc.

DONNE

Affettatrici - legatrici salami crudi giganti di Cremona e Crespone - aggraffatrici - confezionatrici cestini e scatole - cucitrici di budella - ecc.

Conserve vegetali:

UOMINI

Autoclavisti - concentratori a vuoto - tagliatori di miele - cuocitori - canditori - ramai - cassai - bottai - ecc.

DONNE

Aggraffatrici - pelatrici - snocciolatrici- orlatrici a macchina - confezionatrici di indumenti da lavoro - bilanceriste - addette alle cesoie - addette alle macchine longitudinali - confezionatrici - ecc.

Lavoranti delle budella:

UOMINI

Salatori - ecc.

DONNE

Calibriste - ecc.

Torrefattori di caffè, surrogati di caffè e mangimi:

UOMINI

Torrefattori mugnai, miscelatori, incaricati alla cottura del melasso - macchinisti tipografi - biadai - cuocitori - ecc.

DONNE

Scatolatrici cucitrici di scatole - addette alle macchine - ecc.

Estratti alimentari:

UOMINI

Imballatori di bottiglie - autoclavisti - concentratori a vuoto - addetti ai torchi - impastatori - ecc.

DONNE

Avviluppatrici e pressatrici a macchina - ecc.

Ostie, coni e cialde:

UOMINI

Impastatori - azionanti le presse - lavoranti agli stampi, capsule, cialde, coni - lavoranti alle macchine con riscaldamento a gas, elettrico, a carbone, a vapore - ecc.

DONNE

Tranciatrici - impastatrici - azionanti le presse - lavoranti agli stampi, capsule, cialde, coni lavoranti alle macchine con riscaldamento a gas, elettrico, a carbone, a vapore - ecc.

Latte e derivati:

UOMINI

Salatori di gorgonzola - stagionatori - condensatori - pastorizzatori - burrai - frigoristi - maniscalchi - porcari - ecc.

DONNE

Analiste o campioniste - confezionatrici per spedizioni - ecc.

Prodotti dietetici:

UOMINI

Fornai - impastatori - estrattori di glutine - torrefattori - cassai - ecc.

DONNE

Impastatrici - ecc.

Operai qualificati. - Sono coloro che svolgono mansioni richiedenti una specifica, ma normale preparazione pratica.

A titolo di esempio, sono da assegnare a questa questa categoria i seguenti operai:

Per tutte le industrie:

UOMINI

Meccanici - elettricisti - fabbri - tubisti - lattonieri - sellai - muratori - falegnami - cassettieri da imballaggio - imballatori - fuochisti conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesta la patente di 3° grado generale o particolare - ecc.

Conserve animali:

UOMINI

Scuoiatori - macellatori - spelatori - disossatori - insaccatori - ripulitori - sgrassatori - addetti alla concentrazione grassi e seghi - insaccatori addetti esclusivamente a salami da cuocere - ecc.

DONNE

Riempitrici - pesatrici- etichettatrici - addette alla nastratura ed alla toletta dei salami - ecc.

Conserve vegetali:

UOMINI

Operai alle macchine - operai alle pompe - miscelatori - pesatori - salatori - bagneri - pressatori - segatori - ecc.

DONNE

Pressatrici - cernitrici - fornelliste - sceglitrici - riempitrici scatole e sacchetti - impaccatrici - mettigomme - incapsulatrici - ecc.

Lavoranti delle budella:

DONNE

Sgrassatrici - gonfiatrici - ecc.

Torrefattori di caffè ,surrogati di caffè e mangimi:

UOMINI

Aiutanti nei mulini - stampatori - aiutanti torrefattori - tagliatori - ecc.

DONNE

Impacchettatrici - etichettatrici a mano ed a macchina - mescolatrici - levafogli - pesatrici - ecc.

Estratti alimentari:

UOMINI

Addetti alla regiatura - ecc.

DONNE

Etichettatrici - addette al lavaggio - incapsulatrici - ecc.

Ostie, coni e cialde:

DONNE

Stampatrici - tagliatrici - confezionatrici- ecc.

Latte e derivati:

UOMINI

Salatori - pesatori - addetti alle celle frigorifere - scrematori - ecc.

DONNE

Addette alle celle frigorifere - addette al lavaggio delle bottiglie - addette all'imbottigliamento - riempitrici - ecc.

Prodotti dietetici:

UOMINI

Essiccatori di glutine - centrifugatori di amido - macchinisti alle creme e fiocchi di avena - imballatori - dispensieri - ecc.

DONNE

Insacchettatrici - ecc.

Manovali specializzati. - Si intendono coloro che sono addetti a lavori di manovalanza disagiata o faticosa.

Manovali comuni. — Sono coloro che svolgono mansioni di pulizia, trasporto a mano leggere ed altri simili lavori e che, comunque, non sono adibiti alle lavorazioni.

La aziende dovranno comunicare per iscritto ai singoli operai la categoria alla quale essi vengono assegnati.

Art. 3. — Ogni tariffa di cottimo deve garantire al lavoratore il conseguimento di un guadagno non inferiore alla paga dello stesso percepita per il lavoro ad economia, maggiorata del 15 %.

Nei casi in cui, per effetto dell'applicazione delle nuove paghe base, l'utile di cottimo discenda — per ogni singola tariffa — al di sotto del minimo sopra stabilito, la tariffa dovrà essere aumentata in misura tale da garantire il guadagno minimo predetto.

Il sistema del lavoro a cottimo dovrà essere applicato in tutti i lavori nei quali risulti tecnicamente possibile.

Art. 4. — I premi ed i compensi speciali extra contrattuali attualmente corrisposti con carattere di continuità oltre la paga base — come: premi di mancato cottimo, di produzione, di rendimenti, o di qualità, o corrisposti per lavori, funzioni od aspetti particolari — non potranno, per effetto dell'applicazione delle paghe base stabilite nel presente decreto, essere variati nel loro attual valore in cifra.

Qualora tali premi siano espressi in misura percentuale, sarà stabilita una nuova percentuale, che consenta, in cifra, un guadagno pari al precedente.

In ogni caso, i premi di mancato cottimo, di produzione o di rendimento, non potranno scendere al di sotto del guadagno minimo di cottimo stabilito nel precedente art. 3.

Art. 5. — Nei casi in cui, per effetto dell'applicazione delle nuove paghe base, si determini un ammassamento degli utili di cottimo e dei premi di produzione o di rendimento sul minimo indicato nell'articolo 3 e,così pure, nell'ipotesi di ammassamento delle paghe base sulle nuove misure stabilite nell'art. 1, si dovrà procedere ad un equo adeguamento rispettivamente delle tariffe, dei premi e delle paghe base dei singoli in modo da evitare il livellamento in relazione alla capacità dei lavoratori ed alla natura delle prestazioni.

Art. 6. — Il lavoro straordinario, festivo e notturno deve essere compensato con le seguenti maggiorazioni da applicarsi, per gli operai retribuiti ad economia, sulla paga effettiva di ciascun operaio e, per gli operai retribuiti a cottimo, sul guadagno medio globale orario realizzato individualmente nel periodo di paga in corso:

a) lavoro straordinario compiuto in giorni feriali: maggiorazione del 25 %;

b) lavoro compiuto in giorni considerati festivi o destinati al riposo compensativo: maggiorazione del 50 %;

c) lavoro notturno compreso in turni avvicendati: maggiorazione del 15 %;

d) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati: maggiorazione del 25 %.

Le percentuali di maggiorazione sopra indicate non sono tra loro cumulabili, ad eccezione di quella relativa al lavoro straordinario compiuto in ore notturne che si somma a quella stabilita per il lavoro notturno, e ciò sia nel caso di turni avvicendati che in quello di turni non avvicendati.

Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, ai quali si applica la tabella 2ª contenuta nel precedente art. 1 la maggiorazione per il lavoro straordinario si corrisponde tanto per le ore di lavoro compiuto altre le 10 ore giornaliere, quanto per quelle che eccedono le 60 ore settimanali.

Art. 7. — Le retribuzioni di fatto non inferiori a quelle stabilite nell'art. 1 — specificate nei singoli elementi ed aggiornate in base al presente decreto — verranno conservate ed accertate, attraverso il libro paga ed altri documenti aziendali, da una commissione composta: da un delegato del Ministero del Lavoro, da un rappresentante dell'azienda e da un rapresentante del sindacato dei lavoratori, allo scopo di rilevare la situazione salariale aziendale.

Art. 8. — La misura dell'indennità di trasferta non potrà essere inferiore per tutti gli operai, a L. 80 giornaliere.

La trasferta intera spetta quando si determina la necessità del pernottamento e della consumazione di due pasti, meridiano e serale. Nella ipotesi del solo pernottamento, oppure di un solo pasto, l'indennità viene ridotta ad un terzo.

Art. 9. — Le paghe di cui all'art. 1 sono garantite settimanalmente in ragione di 48 ore, anche se le ore di lavoro effettuate sono in numero inferiore, tranne i casi di assenza dovuta a fatto del lavoratore, permesso, malattia od infortunio, nei quali casi dall'importo della paga, come sopra garantita, verrà detratto l'importo corrispondente alle ore non lavorate per i motivi suddetti.

Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia ai quali si applica la tabella 2ª dell'art. 1, la garanzia settimanale è pari a sei volte la paga giornaliera in tale tabella indicata per 8 ore.

Art. 10. — Restano in vigore le norme contrattuali vigenti non contemplate nel presente decreto e non in contrasto col medesimo, nonchè le eventuali migliori condizioni stabilite contrattualmente o di fatto applicate.

Art. 11. — Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero del Lavoro ed entrerà in vigore col giorno 1° gennaio 1945-XXIII.

P. C. 391, *addì* 2 *marzo* 1945-XXII.

Il Ministro del Lavoro
GIUSEPPE SPINELLI

Disciplina del trattamento salariale delle maestranze delle industrie edili ed affini

(dagli Atti Ufficiali del Commissariato Nazionale del Lavoro N. 2 del 7 ottobre 1944)

GRAFICHE L. ROSIO - MILANO

Disciplina del trattamento salariale delle maestranze delle industrie edili ed affini

IL COMMISSARIO NAZIONALE DEL LAVORO

Visto il Decreto 7 dicembre 1943-XXII, *n.* 843;

Visto il Decreto 7 gennaio 1944-XXII, *n.* 3;

Visto il Decreto 8 ottobre 1943-XXI, *n.* 247;

Viste le proposte delle competenti Associazioni Sindacali di categoria;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere, date le attuali contingenze, alla disciplina del trattamento salariale delle maestranze delle aziende industriali, artigiane e cooperative esercenti le industrie edili ed affini;

Decreta:

Art. 1.

Tutti gli operai delle aziende esercenti le industrie edili ed affini sono suddivisi nella categorie sottoelencate ed agli stessi dovranno essere corrisposte paghe non inferiori a quelle indicate nelle seguenti tabelle.

Nelle paghe predette è compresa l'indennità giornaliera di presenza di cui al contratto interconfederale 31 luglio 1944-XXII, che, pertanto, cessa di essere corrisposta separatamente, nonchè per gli operai di cui alla tabella 1ª, la maggiorazione del 10% per le ore di lavoro comprese tra le 40 e 48 ore settimanali non eccedenti le 8 ore giornaliere, che è stata conteggiata nella misura del 2%.

Analogamente l'indennità di presenza dovrà essere conglobata nelle paghe di fatto dei singoli. Nelle paghe di fatto degli operai ai quali si applica la tabella 1ª, dovrà, pure, essere aggiunta la detta maggiorazione del 2%.

In conseguenza di tali conglobamenti dovranno, pure, essere proporzionalmente maggiorate le tariffe di cottimo.

Ai fini dell'applicazione delle tabelle paga le provincie sono suddivise nei seguenti due gruppi:

1° *gruppo*: Alessandria - Asti - Bergamo - Bologna - Brescia - Como - Genova - Imperia - La Spezia - Milano - Novara - Pavia - Savona - Torino - Trieste - Varese - Venezia - Vercelli;

2° *gruppo*: Aosta - Apuania - Belluno - Bolzano - Cremona - Cuneo - Ferrara - Fiume - Forlì - Gorizia - Mantova - Modena - Padova - Parma - Piacenza - Pola - Ravenna - Reggio Emilia - Rovigo - Sondrio - Trento - Treviso - Udine - Verona - Vicenza - Zara.

TABELLA 1ª

Tabella delle categorie e delle paghe base orarie

Categorie	**Paga base oraria**	
	1° gruppo di provincie	2° gruppo di provincie
Operai specializzati	L. 9,20	L. 8,75
Operai qualificati	» 8,50	» 8,10
Apprendisti di 1ª assunzione:		
a) dai 16 ai 18 anni	» 4,70	» 4,50
b) sotto i 16 anni	» 3,65	» 3,50
Operai comuni	» 7,60	» 7,25
Manovali comuni sopra i 18 anni	» 7,20	» 6,90
Manovali comuni dai 16 ai 18 anni	» 4,70	» 4,50
Manovali comuni sotto i 16 anni	» 3,65	» 3,50

Trattamento del personale avente mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia.

Agli operai aventi mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia viene esteso il contratto nazionale del 16 dicembre 1942-XXI, che regola il trattamento dell'analogo personale delle industrie meccaniche ed affini.

La tabella delle paghe contenute in detto contratto viene sostituita dalla seguente:

TABELLA 2a

Tabella delle paghe giornaliere per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia che non sono tecnicamente collegati con le attività soggette alla legge sulla limitazione obbligatoria degli orari di lavoro

Categorie	Paghe giornaliere					
	1° gruppo di provincie			2° gruppo di provincie		
	Orario giornal. normale di servizio per 10 ore	per 9 ore	per 8 ore	Orario giornal. normale di servizio per 10 ore	per 9 ore	per 8 ore
UOMINI						
Raggruppamento A						
Autisti per servizi fuori stabilimento, motoscafisti, infermieri patentati	L. 78,65	L. 73,35	L. 68,—	L. 74,95	L. 69,90	L. 64,80
Raggruppamento B						
Uomini aventi altre mansioni:						
di età superiore ai 18 anni	» 70,30	» 65,55	» 60,80	» 67,20	» 62,55	» 58,—
di età dai 16 ai 18 anni .	» 49,05	» 45,75	» 42,10	» 46,75	» 43,55	» 40,40
di età inferiore ai 16 anni	» 35,65	» 33,20	» 30,80	» 34,25	» 31,95	» 29,60
DONNE						
Raggruppamento C						
Infermiere patentate . .	» 50,90	» 47,45	» 44,—	» 48,60	» 45,30	» 42,—
Raggruppamento D						
Donne aventi altre mansioni	» 46,25	» 43,15	» 40,—	» 43,95	» 41,—	» 38,—

Gli operai ai quali si applica la presente tabella avranno diritto, a tutti gli effetti, al trattamento stabilito per i lavoratori regolati dalla tabella 1ª, quando, nella particolarità del caso, la loro prestazione assuma carattere di continuità.

Art. 2.

Per l'assegnazione degli operai alle categorie considerate nel precedente art. 1 si seguiranno le seguenti norme:

Operai specializzati: si intendono gli operai qualificati che sono adibiti a lavori od esplicano mansioni particolari richiedenti una speciale competenza pratica conseguente a tirocinio od a preparazione tecnico-pratica.

A titolo di esempio, sono da assegnare a questa categoria i seguenti operai:

armatori carpentieri che eseguono e montano orditure di tetto o qualsiasi armatura in base ai disegni costruttivi - muratori che eseguono lavori edili di muratura o di rifinitura, sia interni che esterni, e precisamente: tracciamenti, sottomurazioni, costruzione di pilastri, colonne e lesene, archi in rottura, arcate in qualunque stile o sesto, tetti, solai e soffitti, ciminiere industriali, rivestimenti in refrattario di forni industriali, messa in opera di pietre da taglio, piattabande in rottura, costruzione di cornici sia in mattone che in pietra, costruzione di volte di ogni tipo, pavimento in mattoni o cemento lisciato, rigato o bocciardato, costruzione di pozzi o cisterne - pontatori che ordiscono tutti i tipi di ponteggio, impalcate, castelli di servizio, occorrenti normalmente nelle fabbriche - ferraioli che eseguono e mettono in opera armature meccaniche per cementi armati secondo le prescrizioni ed i disegni - escavatoristi - gruisti addetti alla conduzione e manutenzione ordinaria delle gru semoventi ad uso di cantiere - macchinisti di locomotive a vapore - capi-

squadra per i lavori di armamento e lavori accessori delle linee ferroviarie dello Stato, che guidano l'attività esecutiva di un gruppo di operai partecipando essi stessi in modo continuativo al lavoro - vetrocementisti - applicatori di asfalto colato o sfaltisti - mosaicisti che eseguono qualsiasi lavoro a mosaico per pavimenti e rivestimenti anche con elementi decorativi, esclusa però l'arte musiva - posatori di linoleum - posatori di pavimenti in legno o palchettisti - posatori di pavimenti e rivestimenti che eseguono qualsiasi lavoro di pavimentazione e di rivestimento in piastrelle di ogni tipo, in marmo, in grès, in vetro, in cotto, in klinker - doratori in pittura, a tempera e ad olio, in stucco a rilievo o liscio o lucido - scrittori - macchiatori - doratori in foglia - verniciatori a mano che eseguono venature, filettature ed altri simili lavori - stuccatori, ornatisti e modellisti - tappezzieri che mettono in opera qualunque tipo di carta da parati fini, tekko, malubra, lucrusta, lincrema e simili - fuochini minatori e, cioè, gli operai che hanno cognizione degli esplosivi e che provvedono a stabilire la posizione dei fori da mina, alla carica ed al suo brillamento, e che predispongono e sorvegliano l'armamento - meccanici in genere provetti - elettricisti provetti - fabbri provetti - saldatori a gas ed elettrici provetti - ecc.

Operai qualificati: si intendono coloro che sono adibiti a lavori richiedenti una specifica, ma comune, capacità pratica di mestiere.

A titolo di esempio, sono da assegnare a questa categoria i seguenti operai:

muratori che eseguono lavori comuni non indicati per i muratori specializzati, nonchè quelli addetti a lavori di manutenzione ordinaria - armatori di seconda o aiuti armatore - carpentieri di seconda o aiuti carpentieri - falegnami - martellisti per lavori di armamento delle linee ferroviarie e, cioè, gli operai che vengono adibiti alla manovra dei martelli meccanici per la rincalzatura delle traverse e dei legnami del binario - addetti a lavori di armamento e di vigilanza delle linee ferroviarie e, cioè, gli operai che, oltre a fissare gli elementi metallici e regolare la posa del binario, sostituire i materiali metallici o di legno inservibili o deteriorati, scoprire ed inghiaiare e formare la massicciata, vengono prescelti per il disimpegno dei servizi di vigilanza delle linee, dei passaggi a livello, dei segnali e per la posa dei petardi - lastricatori - acciottolai - selciatori - squadratori di tufi, pietre e simili - posatori stradali - scalpellini stradali - aiutanti vetrocementisti - asfaltisti stradali - aiutanti applicatori di asfalto colato - sabbiatori per asfalti - calderai addetti alle caldaie portatili (impianti portatili) o che sono addetti agli impianti fissi per la cottura dell'asfalto colato - posatori di coperture impermeabili - mosaicisti di seconda e, cioè, gli operai che eseguono soltanto la parte più semplice del lavoro del mosaicista specializzato - posatori di pavimenti o rivestimenti comuni e, cioè, gli operai che sanno porre in opera un solo tipo di pavimento o di rivestimento - aiutanti posatori di linoleum e, cioè, gli operai che collaborano alla posatura del linoleum e che non hanno la capacità di eseguire direttamente qualunque lavoro di posa - aiutanti posatori di pavimenti in legno e, cioè, gli operai che collaborano alla posatura dei palchetti e che non hanno la capacità di eseguire direttamente qualunque lavoro di posa - draghisti - verniciatori - imbiancatori o coloristi - stuccatori comuni di soffitti e pareti - stuccatori da banco comune - cementisti per getti in cemento armato - cementisti per pietre artificiali - lucidatori di pietre artificiali - scalpellini o martellinatori per pietre artificiali - tappezzieri che provvedono a mettere in opera carte da parati di tipo comune - armatori di fognature e imboscatori - meccanici ed elettricisti comuni - lattonieri e tubisti - fuochisti conduttori di generatori di vapore, per i quali è richiesta la patente di 3° grado generale o particolare - conduttori di locomobili a vapore, per i quali è richiesta la patente di 4° grado - ecc.

Operai comuni: si intendono coloro che eseguono lavori semplici per i quali non sono richieste particolari cognizioni specifiche, ma solo qualche generica conoscenza pratica o qualche generica capacità. Sono, altresì, considerati appartenenti a questa categoria gli addetti a lavori di manovalanza comune disagiata o faticosa.

A titolo di esempio, sono da assegnare a questa categoria i seguenti operai:

sterratori - badilanti o terrazzieri (terraioli) o cavatori - piegaferro - addetti al funzionamento di macchinario semplice per il quale non è richiesta alcuna patente nè particolare esperienza - calcinai o calcinaroli o bagnacalcina o calciaroli - massicciatori stradali - addetti a lavori di armamento delle linee ferroviarie e, cioè, gli operai che provvedono a fissare gli elementi metallici, a regolare la posa del binario, a sostituire i materiali metallici o di legno inservibili o deteriorati, a scoprire ed inghiaiare o formare la massicciata - bitumatori o catramisti stradali - battitori o aiutanti posatori stradali - aiutanti posatori di coperture impermeabili - molatori o ar-

rotatori o levigatori o lucidatori di pavimenti - aiutanti posatori di pavimenti o rivestimenti - aiutanti fuochisti - frenatori addetti alle cave di sabbia od a cantieri, con movimento di terra, adibiti esclusivamente alla frenatura - verniciatori di seconda e, cioè, gli operai che eseguono lavori di lavatura, di verniciatura comune ad olio di: griglie, antini a vetri, ferriate, tralicci, pensiline, caloriferi ed opere in ferro in genere - gettatori o tubisti in cemento - aiutanti minatori - canneggiatori - spezzatori o spaccapietre o pietriscanti - ecc.

Manovali comuni: si intendono gli operai ai quali sono affidati lavori di fatica in genere, che non richiedono nè particolare conoscenza, nè pratica.

A titolo di esempio, sono da assegnare a questa categoria i seguenti operai:

spalatori di neve - stradini - badilanti - manovali addetti alle cave di sabbia - facchini - ecc.

Le aziende dovranno comunicare per iscritto ai singoli operai la categoria alla quale essi vengono assegnati.

Art. 3.

Ogni tariffa di cottimo deve garantire al lavoratore il conseguimento di un guadagno non inferiore alla paga dallo stesso percepita per il lavoro ad economia, maggiorata del 15%.

Nei casi in cui, per effetto dell'applicazione delle nuove paghe base, l'utile di cottimo discenda — per ogni singola tariffa — al di sotto del minimo sopra stabilito, la tariffa dovrà essere aumentata in misura tale da garantire il guadagno minimo predetto.

Il sistema del lavoro a cottimo dovrà essere applicato in tutti i lavori nei quali risulti tecnicamente possibile.

Art. 4.

I premi ed i compensi speciali extracontrattuali attualmente corrisposti con carattere di continuità oltre la paga base — come: premi di mancato cottimo, di produzione, di rendimento, o di qualità, o corrisposti per lavori, funzioni od aspetti particolari — non potranno, per effetto dell'applicazione delle paghe base stabilite nel presente decreto, essere variati nel loro attuale valore in cifra.

Qualora tali premi siano espressi in misura percentuale, sarà stabilita una nuova percentuale che consenta, in cifra, un guadagno pari al precedente.

In ogni caso i premi di mancato cottimo, di produzione o di rendimento non potranno scendere al di sotto del guadagno minimo di cottimo stabilito nel precedente art. 3.

Art. 5.

Nei casi in cui, per effetto dell'applicazione delle nuove paghe base, si determini un ammassamento degli utili di cottimo e dei premi di produzione o di rendimento sul minimo indicato nell'art. 3 e, così pure, nell'ipotesi di ammassamento delle paghe base sulle nuove misure stabilite nell'art. 1, si dovrà procedere ad un equo adeguamento rispettivamente delle tariffe, dei premi e delle paghe base dei singoli in modo da evitare il livellamento, in relazione alla capacità di lavoratori ed alla natura delle prestazioni.

Art. 6.

Il lavoro straordinario, festivo e notturno deve essere compensato con le seguenti maggiorazioni da applicarsi, per gli operai retribuiti ad economia, sulla paga effettiva di ciascun operaio e, per gli operai retribuiti a cottimo, sul guadagno medio globale orario realizzato individualmente nel periodo di paga in corso:

a) lavoro straordinario compiuto in giorni feriali: maggiorazione del 25%;

b) lavoro compiuto in giorni considerati festivi o destinati al riposo compensativo: maggiorazione del 50%;

c) lavoro notturno compreso in turni avvicendati: maggiorazione del 15%;

d) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati: maggiorazione del 25%.

Le percentuali di maggiorazione sopraindicate non sono tra loro cumulabili, ad eccezione di quella relativa al lavoro straordinario compiuto in ore notturne che si somma a quella stabilita per il lavoro notturno, e ciò sia nel caso di turni avvicendati che in quello di turni non avvicendati.

Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, ai quali si applica la tabella 2ª contenuta nel precedente art. 1, la maggiorazione per il lavoro straordinario si corrisponde tanto per le ore di lavoro compiute oltre le 10 ore giornaliere, quanto per quelle che eccedono le 60 ore settimanali.

Art. 7.

Le retribuzioni di fatto non inferiori a quelle stabilite nell'art. 1 — specificate nei singoli elementi ed aggiornate in base al presente decreto — verranno conservate ed accertate, attraverso il libro paga ed altri documenti aziendali, da

una commissione composta: da un Delegato del Commissariato Nazionale del Lavoro, da un rappresentante dell'azienda e da un rappresentante del Sindacato dei lavoratori, allo scopo di rilevare la situazione salariale aziendale.

Art. 8.

La misura dell'indennità di trasferta non potrà essere inferiore per tutti gli operai a L. 80 giornaliere.

La trasferta intera spetta quando si determina la necessità del pernottamento e della consumazione di due pasti, meridiano e serale. Nella ipotesi del solo pernottamento, oppure di un solo pasto, l'indennità viene ridotta ad un terzo.

Art. 9.

Le paghe di cui all'art. 1 sono garantite settimanalmente in ragione di 48 ore, anche se le ore di lavoro effettuate sono in numero inferiore, tranne i casi di assenza dovuta a fatto del lavoratore, permesso, malattia od infortunio, nei quali casi dall'importo della paga, come sopra garantita, verrà detratto l'importo corrispondente alle ore non lavorate per i motivi suddetti.

Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, ai quali si applica la tabella 2ª dell'art. 1, la garanzia settimanale è pari a sei volte la paga giornaliera in tale tabella indicata per 8 ore.

Art. 10.

Restano in vigore tutte le norme contrattuali vigenti non contemplate nel presente decreto e non in contrasto col medesimo, nonchè le evenuali migliori condizioni stabilite contrattualmente o di fatto applicate.

Art. 11.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Commissariato Nazionale del Lavoro ed entrerà in vigore col giorno 1 novembre 1944-XXIII.

Sede, 28 settembre 1944-XXII.

Il Commissario
MARCHIANDI

STRALCIO

de

contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, dipendenti da aziende industriali, artigiane e cooperative esercenti l'industria meccanica ed affine

16 Dicembre 1942

Art. 1. — (omissis).

Art. 2. — *Operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, le cui prestazioni hanno un andamento del tutto indipendente dal ritmo di attività dei reparti di vera e propria produzione.*

I rapporti di lavoro degli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, le cui prestazioni hanno un andamento del tutto indipendente dal ritmo di attività dei reparti di produzione, sono disciplinati dagli articoli che seguono.

Si considerano rientranti tra i detti operai esclusivamente i seguenti: autisti - motoscafisti - cavallanti - stallieri - infermieri - addette alle cabine di produzione e di trasformazione dell'energia elettrica che sono esterne allo stabilimento - addetti al servizio estinzione incendi - fattorini - uscieri - inservienti - custodi - portinai - guardiani diurni e notturni.

L'assunzione di questi operai dovrà avvenire con atto scritto, nel quale saranno indicate la data di assunzione, le mansioni affidate, l'orario normale di lavoro e la corrispondente paga giornaliera stabilita.

Le eventuali successive variazioni delle condizioni stabilite alla assunzione dovranno pure essere comunicate per atto scritto all'operaio interessato.

Art. 3. — *Orario di lavoro.* — L'orario normale massimo di lavoro non potrà superare le 10 ore giornaliere e le 60 settimanali.

Per gli operai che di seguito si elencano l'orario normale massimo potrà invece raggiungere le 12 ore giornaliere e le 72 settimanali:

1) addetti esclusivamente al servizio di estinzione degli incendi;

2) stallieri;

3) portinai e custodi che usufruiscono di abitazione nello stabilimento o nelle immediate dipendenze;

4) addetti alla sorveglianza delle centrali elettriche esterne allo stabilimento.

I portinai e custodi considerati al punto 3), fermo restando l'orario normale massimo di 12 ore giornaliere e di 72 settimanali, avranno altresì l'obbligo di rispondere, senza diritto a compensi, alle eventuali chiamate di carattere eccezionale che avranno luogo oltre i limiti del loro orario, quali ad esempio per l'entrata o l'uscita di persone o veicoli dallo stabilimento, oppure per il ricevimento di posta o telegrammi, intendendosi che tali prestazioni rientrano tra le funzioni normali dei portinai e custodi. Per dette prestazioni essi potranno farsi sostituire da componenti la famiglia.

... (omissis).

Art. 4. — *Minimi di paga giornaliera.*

...(omissis). Gli operai di cui all'articolo 3 per i quali è consentito un ora-

rio fino a 12 ore giornaliere, avranno diritto a percepire una paga giornaliera non inferiore al minimo per giornata di 10 ore, aumentato in misura proporzionale al maggior orario compiuto. Le maggiorazioni di straordinario per tali operai decorreranno dopo la 12ª ora.

Agli operai di cui all'art. 2, quando debbano svolgere le proprie mansioni esposti alle intemperie, la Ditta dovrà fornire gli appositi indumenti protettivi.

A coloro che vengono assunti per un orario di 9 od 8 ore giornaliere, o che all'entrata in vigore del presente contratto effettuino tale orario giornaliero, le ore di prestazione che dovessero in seguito essere compiute oltre l'orario predetto verranno retribuite con il valore orario della paga giornaliera corrisposta per il precedente orario di 9 od 8 ore. Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario verranno corrisposte solo per le prestazioni eccedenti le 10 ore giornaliere.

Art. 5. — *Adeguamento delle retribuzioni di fatto percepite dal personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto.* — La riduzione dell'orario di fatto osservato per entrare nei limiti di cui all'art. 3, non dovrà comportare riduzione di retribuzione.

Al personale di cui all'art. 2, nel caso che osservi attualmente orari superiori a 10 ore giornaliere e 60 settimanali, per le ore di prestazione che dopo l'entrata in vigore del presente contratto venissero effettuate oltre l'orario di cui all'articolo 3, ma non oltre le 12 ore giornaliere, se fruisce di una paga giornaliera uguale o superiore al minimo fissato nel presente contratto, ragguagliato al maggior orario predetto, verrà corrisposta la sola percentuale di maggiorazione per lavoro straordinario. La percentuale sarà calcolata sul quoziente: paga giornaliera di fatto contenuta entro un limite massimo di 12 ore.

Per tutti i dipendenti di cui all'art. 2 attualmente in servizio, che effettuano un orario inferiore alle 10 ore giornaliere, l'adeguamento della minore paga di fatto a quella giornaliera contrattuale, sarà effettuato in proporzione degli orari di fatto osservati, ma comunque la paga non dovrà essere inferiore al minimo contrattuale per un orario di 8 ore.

Art. 6. (omissis) — Art. 7. (omissis)

Art. 8. (omissis) — Art. 9. (omissis) —

Art. 10. (omissis).

Disciplina del trattamento salariale delle maestranze addette all'industria del lino e della canapa

(dagli Atti Ufficiali del Commissariato Nazionale del Lavoro N. 3 del 10 ottobre 1944)

GRAFICHE L. ROSIO - MILANO

Disciplina del trattamento salariale delle maestranze addette all'industria del lino e della canapa

IL COMMISSARIO NAZIONALE DEL LAVORO

Visto il Decreto 7 dicembre 1943-XXII, *n.* 843;

Visto il Decreto 7 gennaio 1944-XXII, *n.* 3;

Visto il Decreto 8 ottobre 1943-XXI, *n.* 247;

Viste le proposte delle competenti Associazioni Sindacali di categoria;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere, date le attuali contingenze, alla disciplina del trattamento salariale delle maestranze delle aziende industriali, artigiane e cooperative esercenti l'industria del lino e della canapa, escluse le aziende che provvedono unicamente alla sceglitura, cardatura e pettinatura della canapa macerata, e della canapa verde e lavorazione del gargiolo;

Decreta:

Art. 1.

Tutti gli operai addetti alle aziende esercenti l'industria del lino e della canapa, con le esclusioni di cui alla premessa, sono suddivisi nelle categorie sottoelencate ed agli stessi dovranno essere corrisposte paghe non inferiori a quelle indicate nelle seguenti tabelle:

Nelle paghe predette è compresa l'indennità giornaliera di presenza di cui al contratto interconfederale del 31 luglio 1944-XXII che, pertanto cessa di essere corrisposta separatamente, nonchè, per gli operai di cui alla tabella 1ª, la maggiorazione del 10% per le ore di lavoro comprese tra le 40 e le 48 ore settimanali non eccedenti le 8 ore giornaliere, che è stata conteggiata nella misura del 2 per cento.

Analogamente l'indennità di presenza dovrà essere conglobata nelle paghe di fatto dei singoli. Nelle paghe di fatto degli operai ai quali si applica la tabella 1ª dovrà, pure, essere aggiunta la detta maggiorazione del 2%.

In conseguenza di tali conglobamenti dovranno, altresì, essere proporzionalmente maggiorate le tariffe di cottimo.

Le paghe e le tariffe di cottimo dei lavoranti a domicilio dovranno essere adeguate alle disposizioni contenute nel presente decreto.

Ai fini dell'applicazione delle tabelle paga le provincie sono suddivise nei seguenti due gruppi:

1° gruppo: Alessandria - Asti - Bergamo - Bologna - Brescia - Como - Genova - Imperia - La Spezia - Milano - Novara - Pavia - Savona - Torino - Trieste - Varese - Venezia - Vercelli;

2° gruppo: Aosta - Apuania - Belluno - Bolzano - Cremona - Cuneo - Ferrara - Fiume - Forlì - Gorizia - Mantova - Modena - Padova - Parma - Piacenza - Pola - Ravenna - Reggio Emilia - Rovigo - Sondrio - Trento - Treviso - Udine - Verona - Vicenza - Zara.

TABELLA 1ª

Tabella delle categorie e delle paghe base orarie

Categorie	Paga base oraria	
	1° gruppo di provincie	2° gruppo di provincie
UOMINI		
Operai specializzati	L. 9,30	L. 8,85
Operai qualificati di 1ª categoria	» 8,30	» 7,90
Operai qualificati di 2ª categoria	» 7,90	» 7,50
Manovali comuni sopra i 18 anni	» 7,20	» 6,90
Manovali comuni dai 16 ai 18 anni	» 4,70	» 4,50
Manovali comuni sotto i 16 anni	» 3,65	» 3,50
DONNE		
Operaie specializzate	» 5,70	» 5,45
Operaie qualificate di 1ª categoria	» 5,10	» 4,85
Operaie qualificate di 2ª categoria	» 4,85	» 4,60
Operaie comuni sopra i 18 anni	» 4,65	» 4,45

Categorie	Paga base oraria 1° gruppo di provincie	2° gruppo di provincie
DONNE		
Operaie comuni dai 16 ai 18 anni	» 4,20	» 4,—
Operaie comuni sotto i 16 anni	» 3,70	» 3,55
Manovali comuni sopra i 18 anni	» 4,50	» 4,30
Manovali comuni dai 16 ai 18 anni	» 3,85	» 3,70
Manovali comuni sotto i 16 anni	» 3,45	» 3,30

La paga delle tessitrici è riferita ad un telaio comune fino alla altezza luce pettine di cm. 240. In caso di diversa assegnazione di telai, la paga sarà maggiorata come segue:

per un telaio comune di altezza luce pettine superiore a cm. 240 (telai automatici e telai per tubi indipendentemente dall'altezza: maggiorazione del 7%;
tessitrici con telai Jacquards: maggiorazione del 15%;
tessitori con telai Jacquards: maggiorazione del 20%.

APPRENDISTI (uomini e donne)

I minimi di paga per gli apprendisti si ottengono moltiplicando la paga base di categoria per le percentuali fissate al punto 10 « Disciplina dell'apprendistato » del contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli addetti all'industria del lino e della canapa, stipulato il 6 ottobre 1938-XVI.

Al compimento del 18.mo annó di età l'apprendistato cessa e gli operai avranno diritto alla paga delle rispettive categorie.

Trattamento del personale avente mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia.

Agli operai aventi mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia viene esteso il contratto nazionale del 16 dicembre 1942-XXI, che regola il trattamento dell'analogo personale delle industrie meccaniche ed affini.

La tabella delle paghe contenuta in detto contratto viene sostituita dalla seguente:

TABELLA 2a

Tabella delle paghe giornaliere per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia che non sono tecnicamente collegati con le attività soggette alla legge sulla limitazione obbligatoria degli orari di lavoro

Categorie	Paghe giornaliere 1° gruppo di provincie — Orario giornaliero normale di servizio 10 ore	9 ore	8 ore	2° gruppo di provincie — Orario giornaliero normale di servizio 10 ore	9 ore	8 ore
UOMINI						
Raggruppamento A						
Autisti per servizi fuori stabilimento, motoscafisti, infermieri patentati	L. 78,65	L. 73,35	L. 68,—	L. 74,95	L. 69,90	L. 64,80
Raggruppamento B						
Uomini aventi altre mansioni:						
di età super. ai 18 anni	» 70,30	» 65,55	» 60,80	» 67,20	» 62,55	» 58,—
di età dai 16 ai 18 anni	» 49,05	» 45,75	» 42,10	» 46,75	» 43,55	» 40,40
di età infer. ai 16 anni	» 35,65	» 33,20	» 30,80	» 34,25	» 31,95	» 29,60
DONNE						
Raggruppamento C						
Infermiere patentate	» 50,90	» 47,45	» 44,—	» 48,60	» 45,30	» 42,—
Raggruppamento D						
Donne aventi altre mansioni	» 46,25	» 43,15	» 40,—	» 43,95	» 41,—	» 38,—

Gli operai ai quali si applica la presente tabella avranno diritto, a tutti gli effetti, al trattamento stabilito per i lavoratori regolati dalla tabella 1ª, quando, nella particolarità del caso, la loro prestazione assuma carattere di continuità.

Art. 2.

Per l'assegnazione degli operai alle categorie considerate nel precente art. 1 si seguiranno le seguenti norme:

Operai specializzati: sono coloro che svolgono mansioni di particolare importanza richiedenti una specifica preparazione tecnico-pratica.

A titolo di esempio, sono da assegnare a questa categoria i seguenti operai:

UOMINI

imbozzimatori - leggitori disegni Jacquards - meccanici in genere provetti - elettricisti provetti - fabbri provetti - saldatori a gas ed elettrici - conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesta la patente di 2° grado generale oppure particolare, nonchè conduttori di più generatori di vapore per i quali è richiesta la patente di 3° grado - macchinisti di locomotive a vapore - turbinisti a vapore - ecc.

DONNE

maestre - capisquadra di stigliatura del lino - leggitrici disegni Jacquards - ecc.

Operai qualificati: sono coloro che svolgono mansioni richiedenti una specifica, ma comune preparazione pratica.

A titolo di esempio, sono da assegnare a questa categoria i seguenti operai:

Operai qualificati di 1ª categoria:

UOMINI

assortitori - candeggiatori - tintori - pettinatori a mano - cordai a mano - lucidatori spago - scavezzatori - impermeabilizzatori - addetti alla fabbricazione gabbie da filtro (fiscoli o buscole) - tessitori - meccanici - elettricisti - fabbri - tubisti - falegnami - muratori - fuochisti - conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesta la patente di 3° grado generale o particolare - ecc.

Operai qualificati di 2ª categoria:

cilindratori - impaccatori - imballatori - addettialle mischie - cardatori - subbiatori - addetti alla corderia meccanica sia fissa che all'aia - piegatori - calandratori - rasatori - caricatelai - addetti ai magazzini - pettinatori a mano - stenditori ed asciugatori filati e tessuti - oliatori - pulitori macchine (escluso il montaggio) - addetti alle vasche del macero - addetti al candeggio, tintoria e impermeabilizzazione - misuratori - ecc.

Operaie qualificate di 1ª categoria:

DONNE

filatrici ad umido ed a secco - squadratrici - pettinatrici a mano - assorbitrici - tagliatrici e strappatrici - lucidatrici di spagheria - orditrici - incorsatrici - subbiatrici - tessitrici - ecc.

Operaie qualificate di 2ª categoria:

pettinatrici - stenditrici ed asciugatrici filati e tessuti - addette ai filatoi automatici - addette ai banchi fusi - aspatrici - torcitrici - avviatrici - cardatrici - addette alla preparazione fibre dure - addette alla corderia automatica e trecce - addette trasporti meccanici e montacarichi - rammondine - ripassatrici - piegatrici - pesatrici - rammendatrici - cucitrici ed orlatrici - impaccatrici filati e tessuti - addette alla stigliatura del lino e lavorazione stoppe - manellanti - addette alla sgranatura e vagliatura del seme - addette alla legatura e cernita paglia - misuratrici - ecc.

Operaie comuni: sono coloro che svolgono mansioni semplici richiedenti una breve, generica preparazione pratica.

A titolo di esempio, sono da assegnare a questa categoria le seguenti operaie:

addette agli stiratoi - ammorbidatrici - stopparole - gomitolatrici - addette alle mischie - scaricatrici - rollatrici - legatrici gomitoli e matasse - torcitrici di spagheria - incannatrici - spolatrici - impaccatrici di spagheria - ecc.

Le operaie addette alla ammorbidatura, stopparola, gomitolatrici, impaccatrici di spagheria ed addette alle mischie dovranno essere di età superiore ai 18 anni.

Manovali comuni: sono coloro che eseguono lavori di pulizia, trasporto a mano ed altri simili lavori che, comunque, non sono adibiti alle lavorazioni.

Le aziende dovranno comunicare per iscritto ai singoli operai la categoria alla quale essi vengono assegnati.

Art. 3.

Ogni tariffa di cottimo deve guarantire al lavoratore il conseguimento di un guadagno non inferiore alla paga dallo stesso percepita per il lavoro ad economia, maggiorata del 10%.

Nei casi in cui, per effetto dell'applicazione delle nuove paghe base, l'utile di cottimo discenda — per ogni singola tariffa — al di sotto del minimo sopra stabilito, la tariffa dovrà essere aumentata in misura tale da garantire il guadagno minimo predetto.

Il sistema del lavoro a cottimo dovrà essere applicato in tutti i lavori nei quali risulti tecnicamente possibile.

Art. 4.

I premi ed i compensi speciali extra contrattuali attualmente corrisposti con carattere di continuità oltre la paga base — come: premi di mancato cottimo, di produzione, di rendimento, di qualità, o corrisposti per lavori, funzioni od aspetti particolari — non potranno, per

effetto dell'applicazione delle paghe base stabilite nel presente decreto, essere variati nel loro attuale valore in cifra. Qualora tali premi siano espressi in misura percentuale, sarà stabilita una nuova percentuale che consenta, in cifra, un guadagno pari al precedente.

In ogni caso, i premi di mancato cottimo, di produzione, o di rendimento non potranno scendere al disotto del guadagno minimo di cottimo stabilito nel precedente art. 3.

Art. 5.

Nei casi in cui, per effetto dell'applicazione delle nuove paghe base, si determini un ammassamento degli utili di cottimo e dei premi di produzione o di rendimento sul minimo indicato nell'articolo 3 e, così pure, nell'ipotesi di ammassamento delle paghe base sulle nuove misure stabilite nell'art. 1, si dovrà procedere ad un equo adeguamento rispettivamente delle tariffe, dei premi e dell paghe base dei singoli in modo da evitare il livellamento, in relazione alla capacità dei lavoratori ed alla natura delle prestazioni.

Art. 6.

Il lavoro straordinario, festivo e notturno deve essere compensato con le seguenti maggiorazioni da applicarsi, per gli operai retribuiti ad economia, sulla paga effettiva di ciascun operaio e, per gli operai retribuiti a cottimo, sul guadagno medio globale orario realizzato individualmente nel periodo di paga in corso:

a) lavoro straordinario compiuto in giorni feriali: maggiorazione del 25%
b) lavoro compiuto in giorni considerati festivi o destinati al riposo compensativo: maggiorazione del 50%
c) lavoro notturno compreso in turni avvicendati: maggiorazione del 15%
d) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati: maggiorazione del 25%

Le percentuali di maggiorazione sopraindicate non sono tra loro cumulabili, ad eccezione di quella relativa al lavoro straordinario compiuto in ore notturne che si smma a quella stabilita per il lavoro notturno, e ciò sia nei casi di turni avvicendati che in quello di turni non avvicendati.

Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, ai quali si applica la tabella 2ª contenuta nel precedente art. 1, la maggiorazione per il lavoro straordinario si corrisponde tanto per le ore di lavoro compiute oltre le 10 ore giornaliere, quanto per quelle che eccedono le 60 ore settimanali.

Art. 7.

Le retribuzioni di fatto non inferiori a quelle stabilite nell'art. 1 — specificate nei singoli elementi ed aggiornate in base al presente decreto — verranno conservate ed accertate, attraverso il libro paga ed altri documenti aziendali, da una commissione composta da: un Delegato del Commissariato Nazionale del Lavoro, da un rappresentante dell'azienda e da un rappresentante del Sindacato dei Lavoratori, allo scopo di rilevare la situazione salariale aziendale.

Art. 8.

La misura dell'indennità di trasferta non potrà essere inferiore, per tutti gli operai, a L. 80 giornaliere.

La trasferta intera spetta quando si determini la necessità del pernottamento e della consumazione di due pasti, meridiano e serale.

Nell'ipotesi del solo pernottamento, oppure di un solo pasto, la indennità viene ridotta ad un terzo.

Art. 9.

Le paghe di cui all'art. 1 sono garantite settimanalmente in ragione di 48 ore, anche se le ore di lavoro effettuate sono in numero inferiore, tranne i casi di assenza dovuta a fatto del lavoratore, permesso, malattia od infortunio, nei quali casi dall'importo della paga, come sopra garantita, verrà detratto l'importo corrispondente alle ore non lavorate per i motivi suddetti.

Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, ai quali la tabella 2ª dell'art. 1, la garanzia settimanale è pari a sei volte la paga giornaliera in tale tabella indicata per 8 ore.

Art. 10.

Restano in vigore tutte le norme contrattuali vigenti non contemplate nel presente decreto e non in contrasto col medesimo, nonchè le eventuali migliori condizioni stabilite contrattualmente o di fatto applicate.

Art. 11.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Commissariato Nazionale del Lavoro ed entrerà in vigore col giorno 1° novembre 1944-XXIII.

Sede, 2-10-1944-XXII.

Il Commissario
MARCHIANDI

CONFEDERAZIONE GENERALE DEL LAVORO, DELLA TECNICA E DELLE ARTI

Unione Provinciale di Milano

- Settore Industria -

Burgo (Lavoro)

DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI IMPIEGATI TECNICI E AMMINISTRATIVI E DEL PERSONALE EQUIPARATO DEL SETTORE INDUSTRIALE.

(Dal Bollettino degli Atti Ufficiali del Ministero del Lavoro n. 2 del 21 Marzo 1945)

●

"grafiche atem,, - Limbiate

Disciplina del trattamento economico degli impiegati tecnici ed amministrativi e del personale equiparato del settore industriale

•

IL MINISTRO DEL LAVORO

Visto il Decreto 19 gennaio 1945-XXIII, n. 2;

Visto il Decreto 8 ottobre 1943-XXI ed il Decreto Legislativo 18 gennaio 1944-XXII, n. 41 riguardanti la sfera di competenza ed il funzionamento degli Organi di Governo;

Viste le proposte della Confederazione Generale del Lavoro, della Tecnica e delle Arti;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere, date le attuali contingenze, alla disciplina del trattamento economico degli impiegati e lavoratori equiparati, sia tecnici che amministrativi, delle imprese esercenti attività di natura industriale, comprese le aziende artigiane e cooperative, rappresentati dalla Confederazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dell'Industria in liquidazione;

DECRETA:

Art. 1. — Tutti gli impiegati e i lavoratori equiparati, sia tecnici che amministrativi — non aventi diritto alla qualifica di dirigenti di azienda — dipendenti dalle imprese esercenti attività di natura industriale, comprese quelle artigiane e cooperative, ad eccezione di quelle sottoindicate, sono suddivisi nelle categorie elencate al successivo art. 2, ed agli stessi dovranno essere corrisposti stipendi base mensili non inferiori a quelli stabiliti nella tabella contenuta nello stesso articolo.

Sono da considerarsi equiparati agli impiegati tutti i lavoratori che esplichino mansioni superiori a quelle degli operai classificati nella categoria massima degli operai stessi, nonchè quelli che abbiano mansioni particolari di fiducia o responsabilità che non siano normalmente attribuite agli operai, oppure che guidino o controllino il lavoro di un gruppo di operai.

Negli stipendi base predetti è compresa l'indennità giornaliera di presenza, di cui al contratto interconfederale 31 luglio 1944-XXII, che, pertanto, cessa di essere corrisposta separatamente.

Analogamente, l'indennità di presenza dovrà essere conglobata, a tutti gli effetti, nelle retribuzioni di fatto dei singoli. A tale fine saranno considerate 25 indennità per ciascun mese.

Il presente Decreto vale anche nei confronti dei lavoratori in prova, di quelli con contratto a termine e di quelli alle armi; non si applica invece ai lavoratori:

a) delle imprese di navigazione di preminente interesse nazionale, della Società Fiumana di navigazione e delle società di navigazione sovvenzionate locali;

b) delle imprese di trasporti aerei;

c) delle imprese telefoniche concessionarie di zona, nonchè delle imprese esercenti servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici;

d) delle imprese private, nonchè di quelle municipalizzate, autonome e comunali esercenti le industrie:

1) di produzione, trasporto, trasformazione e distribuzione di energia elettrica, per vendita a terzi;

2) di produzione e di distribuzione del gas illuminante;

3) di captazione, convogliamento e distribuzione dell'acqua potabile;

e) delle imprese esercenti attività dello spettacolo, limitatamente ai prestatori di opera artistica ed agli sportivi professionisti;

f) delle imprese esercenti pubblici servizi di trasporto su ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna, funivie, funicolari gestite dall'industria privata o da comuni, provincie, consorzi ed enti similari e dalle Cooperative di trasporto;

g) dell'Azienda Generale Italiana Petroli e delle altre società petrolifere.

Per tutti i lavoratori delle categorie di imprese sopra elencate alle lettere *a*) e successive sarà provveduto con appositi decreti.

Art. 2. — Ai fini dell'applicazione della tabella degli stipendi base mensili, le provincie sono suddivise nei seguenti due gruppi:

1° *gruppo*: Alessandria, Asti, Bergamo, Bologna, Brescia, Como, Genova, Imperia, La Spezia, Milano, Novara, Pavia, Savona, Torino, Trieste, Varese, Venezia, Vercelli;

2° *gruppo*: Aosta, Apuania, Belluno, Bolzano, Cremona, Cuneo, Ferrara, Fiume, Gorizia, Mantova, Modena, Padova, Parma, Piacenza, Pola, Reggio Emilia, Rovigo, Sondrio, Trento, Treviso, Udine, Verona, Vicenza, Zara.

TABELLA DELLE CATEGORIE E DEGLI STIPENDI BASE MENSILI

CATEGORIE:	STIPENDI BASE MENSILI 1° Gruppo di Provincie	2° Gruppo di Provincie
1ª *categoria*: uomini e donne	L. 4500	L. 4275
2ª *categoria*:		
A) Uomini di età superiore ai 21 anni . . .	» 3300	» 3150
B) Donne di età superiore ai 21 anni . . .	» 2700	» 2575
C) Uomini di età inferiore ai 21 anni . . .	» 2500	» 2375
D) Donne di età inferiore ai 21 anni . . .	» 2000	» 1900
3ª *categoria*:		
A) Uomini di età superiore ai 21 anni . . .	» 2200	» 2100
Uomini di età dai 20 ai 21 anni	» 2000	» 1900
Uomini di età dai 19 ai 20 anni	» 1800	» 1725
Uomini di età dai 18 ai 19 anni	» 1600	» 1525
Uomini di età dai 17 ai 18 anni	» 1400	» 1350
Uomini di età dai 16 ai 17 anni	» 1150	» 1100
Uomini di età sotto i 16 anni	» 900	» 875
B) Donne di età superiore ai 21 anni . . .	» 1800	» 1725
Donne di età dai 20 ai 21 anni	» 1650	» 1575
Donne di età dai 19 ai 20 anni	» 1500	» 1425
Donne di età dai 18 ai 19 anni	» 1350	» 1300
Donne di età dai 17 ai 18 anni	» 1200	» 1150
Donne di età dai 16 ai 17 anni	» 1050	» 1000
Donne di età sotto i 16 anni	» 850	» 825

Ai lavoratori retribuiti, in tutto o in parte, a provvigione, a interessenza o a premio, sarà comunque garantito un minimo fisso, da corrispondere mensilmente, non inferiore all'ammontare dello stipendio base della categoria di appartenenza, maggiorato degli aumenti periodici maturati. A tali lavoratori sarà mantenuta, nel suo valore in cifra, oltre al minimo come sopra specificato, la differenza tra l'importo della retribuzione media mensile prima percepita, ivi comprese provvigioni, interessenze e premi,

Segretario di officina con funzioni tecniche;
Capo sezione di reparto (capo treno di laminazione, ecc.);
Capo pila risiero, capo casaro;
Capo squadra che abbia la responsabilità delle lavorazioni;
ecc. ecc.

Amministrativi. — Lavoratore che guida o controlla l'attività di un gruppo di lavoratori appartenenti alla 3ª categoria (Capo gruppo o capo commessa);

Capo di Ufficio secondario (archivio, fatturazione, economato, ecc.);
Primanotista;
Portafoglista;
Cassiere;
Interprete o traduttore di lingua estera;
Corrispondente;
Impiegato dell'ufficio acquisti e vendite che tratta con i fornitori o con i clienti;
Spedizioniere;
Segretario di direzione;
Steno-dattilografo in lingua estera e steno-dattilografo corrispondente;
ecc. ecc.

3ª *Categoria*:

Appartengono alla 3ª categoria i lavoratori di ambo i sessi, sia tecnici che amministrativi, che, non avendo facoltà di iniziativa, svolgono mansioni esecutive di natura semplice e non di rilievo.

A titolo di esempio, sono da assegnare a detta categoria i lavoratori aventi mansioni di: :

Tecnici. — Capo squadra e capo d'arte con funzioni tecnico-pratiche che guida o controlla il lavoro di un gruppo di operai;

Maestro o maestra che guida e controlla l'esecuzione pratica delle lavorazioni;
Sollecitatore semplice;
Marcatempo;
Pantografista;
Disegnatore adibito a lavori di semplice esecuzione;
Lucidatore di disegni;
Aiuto disegnatore;
ecc. ecc.

Amministrativi:

Fatturista non prezzista;
Esattore;
Schedarista;
Archivista;
Scritturale;
Steno-dattilografo non corrispondente;
Dattilografo;
Telefonista;
Capo fattorini o capo uscieri;
Commesso di cassa; ecc. ecc.

Cumulo di mansioni. — I lavoratori che esplicano, con carattere di continuità, mansioni di più categorie devono essere assegnati alla categoria corrispondente alle mansioni di grado maggiore.

Passaggio temporaneo di mansioni. — Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purchè esse non comportino peggioramento economico o menomazione morale, nè mutamento sostanziale nella sua posizione.

Al lavoratore che sia chiamato temporaneamente a compiere mansioni rientranti in categoria superiore alla sua, dovrà essere corrisposto, per tutta la durata dello svolgimento di tali mansioni, in aggiunta alla sua retribuzione globale, un assegno pari alla differenza tra lo stipendio base mensile della categoria superiore di cui trattasi e il suo stipendio mensile.

Trascorso un periodo di 6 mesi nel disimpegno di mansioni di prima categoria, o di 3 mesi nel disimpegno di mansioni di seconda categoria, avverrà senz'altro il passaggio del lavoratore, a tutti gli effetti, nella categoria superiore.

Nell'ipotesi che si tratti di sostituzione per assenza temporanea di altro lavoratore

ed il precedente minimo contrattuale debitamente aggiornato ai sensi del penultimo capoverso dell'art. 6.

Per i lavoratori che, oltre allo stipendio mensile, pari o superiore allo stipendio minimo contrattuale loro spettante prima dell'applicazione del presente Decreto, percepiscono provvigioni, interessenze, premi e simili, tali compensi dovranno essere conteggiati separatamente ed in aggiunta allo stipendio mensile loro spettante in applicazione del presente Decreto. Se espressi in misura percentuale riferita allo stipendio, sarà stabilita una nuova misura percentuale che consenta, in cifra, un ammontare pari al precedente.

Art. 3. — *Definizioni ed esemplificazioni delle categorie.*

1ª *Categoria*:

Appartengono alla prima categoria i lavoratori di concetto di ambo i sessi, sia tecnici che amministrativi, che hanno funzioni direttive, nonchè quelli aventi mansioni di concetto di particolare importanza per ampiezza o natura — e sempre che il grado di responsabilità o l'importanza delle funzioni o dell'azienda non dia diritto alla qualifica di dirigente — anche se posti alle dipendenze di altri lavoratori con funzioni direttive.

A titolo di esempio, vanno assegnati a detta categoria i lavoratori aventi mansioni di:

Tecnici. — Capo di servizio od ufficio (Ufficio studi, progettazione, ricerche ed esperienze, pubblicazione e stampe tecniche, impianti e manutenzioni, produzione e lavori, ecc.);

Capo officina o di più settori di produzione, lavorazione, manutenzione, impianti o costruzioni; nonchè capo di un solo settore di produzione, lavorazione, manutenzione, impianti o costruzioni, comprendenti un ciclo completo di lavorazione;

Capo di reparto fondamentale (esperienze, collaudo, ecc.);
Capo di reparto di officina;
Capo sala o capo reparto o capo servizio di tessitura o filatura;
Ispettore tecnico;
Progettista; ecc. ecc.

Amministrativi. — Capo di Servizio od Ufficio di contabilità;

Cassiere principale;
Capo Ufficio acquisti o vendite;
Corrispondente in più di due lingue estere;
Capo Ufficio trasporti e spedizioni;

Ispettore Amministrativo;
Propagandista scientifico;
Capo Ufficio segreteria;
ecc. ecc.

2ª *Categoria*:

Appartengono alla seconda categoria i lavoratori di ambo i sessi, sia tecnici che amministrativi, aventi qualsiasi altra mansione di concetto, nonchè i lavoratori che, pur non avendo facoltà di iniziativa, svolgono mansioni esecutive di rilievo o di natura complessa.

A titolo di esempio, sono da assegnare a detta categoria i lavoratori aventi mansioni di:

Tecnici. — Lavoratore che guida e controlla l'attività di un gruppo di lavoratori appartenenti alla 3ª categoria (capi commessi, programmisti e simili);

Capo di reparto di lavorazione semplice o di secondaria importanza, o di collaudi semplici;
Tecnico di laboratorio;
Disegnatore particolarista;
Preventivista o consuntivista;
Topografo;

Calcolatore tecnico o calcatolatore dei tempi di produzione;
Assistente tessile, capotelaio; sollecitatore tecnico;
Assistente di cantiere;
Sorvegliante di miniera;
Contromaestro; maestro di forno di fusione; maestro di più forni di riscaldo;

dovuta a: malattia, infortunio, gravidanza e maternità, servizio militare, il passaggio alla categoria superiore dovrà avvenire quando la sostituzione duri oltre un anno.

Peraltro, posti scoperti non potranno essere affidati per incarico temporaneo per un periodo maggiore rispettivamente di quelli previsti nel presente articolo per i vari casi sopraindicati.

Comunicazione della categoria. — Le aziende dovranno comunicare per iscritto, entro un mese dalla pubblicazione del presente Decreto, ai singoli lavoratori la categoria alla quale vengono assegnati (categoria che non può essere inferiore a quella già attribuita) con la indicazione delle mansioni affidate e della denominazione corrispondente a tali mansioni.

Dovrà inoltre essere comunicata la retribuzione globale mensile spettante suddivisa nei suoi elementi costitutivi a norma dell'art. 4, ultimo comma.

Riferimento degli stipendi agli orari di servizio. — Gli stipendi base sopra stabiliti sono riferiti agli orari normali di servizio di fatto vigenti, sino ad un massimo di 48 ore settimanali ripartite in non più di 8 ore giornaliere e per i soli giorni lavorativi.

Per gli addetti a mansioni discontinue tale limite massimo è stabilito in 60 ore settimanali ripartite non più di 10 ore giornaliere e per i soli giorni lavorativi, salvo che, nella particolarità del caso, la prestazione assuma carattere di continuità, nella quale ipotesi valgono i limiti massimi indicati al periodo precedente.

Per il personale per il quale siano applicati, alla data di entrata in vigore del presente Decreto, per norma contrattuale o per stato di fatto aziendale od individuale, orari normali di servizio inferiori ai limiti massimo sopra indicati, potrà farsi luogo all'elevazione dell'orario fino al raggiungimento di tali limiti. In tale caso ai lavoratori interessati dovrà essere corrisposto un aumento dello stipendio mensile pari a tanti centottantesimi dello stipendio stesso quante sono le ore di aumento dell'orario.

Non sono da ritenersi normali i minori orari praticati in conseguenza delle attuali contingenze; pertanti ai lavoratori che effettuano tali orari ridotti non si farà luogo all'aumento di cui sopra, quando venga elevato l'orario, fino alla concorrenza dell'orario normale precedentemente praticato.

L'orario di lavoro di 48 ore è riferito alla durata della guerra.

Art. 4. — *Aumenti periodici di anzianità.* — I lavoratori che hanno compiuto il ventunesimo anno di età avranno diritto, per i primi otto bienni di anzianità maturata nella categoria di appartenenza indipendentemente da eventuali assegni di merito, sia temporanei che definitivi, ad una maggiorazione della retribuzione mensile nelle misure percentuali sotto indicate, da calcolarsi sempre sullo stipendio base mensile della categoria di appartenenza del lavoratore:

per il primo e secondo biennio: aumento biennale del . . . . . 4 %
per il terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo biennio: aum. bienn. del 5 %

Ai fini dell'anzianità per il computo degli aumenti periodici, si considera quella maturata dal lavoratore nell'azienda dall'inizio del rapporto di lavoro nella categoria di appartenenza, maggiorata dell'eventuale anzianità convenzionale dovuta a benemerenze nazionali acquisite.

L'assegnazione degli aumenti periodici ha effetto dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.

Per i lavoratori in servizio alla data di entrata in vigore del presente Decreto verrà riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, una anzianità massima di otto anni, ivi compresa l'eventuale anzianità convenzionale sopra considerata. Salvo che trattisi di lavoratori aventi un'anzianità effettiva di otto o più anni ed una convenzionale per benemerenze nazionali di almeno due anni, nella quale ipotesi si considera un massimo di dieci anni di anzianità.

In ogni caso non è da considerarsi a tale fine l'anzianità maturata prima del compimento del ventunesimo anno di età.

I futuri aumenti periodici non potrannocomunque essere assorbiti da precedenti o successivi assegni di merito, nè i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.

In relazione alla istituzione degli aumenti periodici, ciascuna impresa dovrà, sia nel libro stipendi, quanto nei fogli di liquidazione mensile delle competenze, tenere distinti i vari elementi costitutivi della retribuzione mensile e cioè:

a) stipendio mensile;

b) ammontare degli aumenti periodici maturati;

c) eventuali altri elementi costitutivi della retribuzione, distinti secondo la rispettiva natura.

Art. 5. — Per i lavoratori cui si applica il presente Decreto, nei confronti dei quali non avessero avuto applicazione per il passato le norme contrattuali e di legge vigenti per gli impiegati, non deve essere interrotto il rapporto di lavoro, e dette norme, restando impregiudicati i maggiori diritti derivanti ai singoli per le mansioni esplicate nel passato, avranno integrale applicazione dall'entrata in vigore del presente decreto.

Gli aumenti periodici, fermo restando il limite di anzianità massima di 8 o 10 anni, riconoscibile a tali effetti per il passato come stabilito nell'art. 4, vanno valutati da quando i singoli hanno assunto le mansioni per le quali vengono disciplinati dal presente decreto.

Art. 6. — *Perequazione dei nuovi stipendi mensili di fatto dei singoli.* — A complemento delle disposizioni di cui agli art. 2 e 4 del presente decreto, si dovrà procedere ad una perequazione dei nuovi stipendi mensili di fatto dei singoli lavoratori nell'ambito di ciascuna categoria nei modi seguenti:

A) Nel caso in cui lo stipendio fisso mensile di fatto, goduto da ciascun lavoratore prima dell'applicazione del presente Decreto, sia superiore al minimo contrattuale precedentemente in vigore per la categoria a cui lo stesso apparteneva, la differenza fra i rispettivi importi sarà aggiunta, nella misura del 50 %, allo stipendio base mensile stabilito dall'art. 2 per la categoria di assegnazione, maggiorato dell'ammontare degli aumenti periodici spettanti a norma dell'art. 4. Ciò quando lo stipendio fisso mensile di fatto, goduto dal lavoratore prima dell'applicazione del presente Decreto, sia inferiore al nuovo stipendio base mensile della categoria di assegnazione.

B) Nell'ipotesi invece che lo stipendio fisso mensile di fatto, goduto dal lavoratore prima dell'applicazione del presente Decreto, sia uguale o superiore al nuovo stipendio base mensile della categoria di assegnazione, allo stipendio di fatto dovrà essere aggiunta una quota pari al 50% della differenza esistente fra il nuovo stipendio base di categoria e il precedente minimo contrattuale nonchè l'ammontare degli eventuali aumenti periodici spettanti a norma dell'art. 4.

C) Nel caso in cui l'applicazione del presente Decreto comporti l'assegnazione a categoria superiore, il lavoratore percepirà lo stipendio base mensile maggiorato, oltre che degli aumenti periodici, del 50 % della differenza tra il vecchio minimo contrattuale e lo stipendio fisso di fatto; percepirà invece lo stipendio di fatto, se superiore, maggiorato anch'esso, oltre che degli aumenti periodi, del 50 % della differenza tra il vecchio minimo contrattuale e il nuovo stipendio base.

Nei conteggi si seguiranno le modalità di cui alle lettere *A*) e *B*), con riferimento al minimo contrattuale e allo stipendio base della categoria cui l'interessato viene assegnato.

D) Per i lavoratori nei confronti dei quali non avessero avuto applicazione per il passato le norme contrattuali vigenti per gli impiegati, si applicheranno le disposizioni di cui alle lettere *A*) e *B*) del presente articolo, considerando come precedente catego-

ria di appartenenza quella alla quale vengono assegnati in applicazione del presente Decreto.

Agli effetti del presente articolo, lo stipendio fisso mensile di fatto percepito dal lavoratore prima della applicazione del presente Decreto, ed il minimo contrattuale precedentemente in vigore per la categoria a cui lo stesso apparteneva, debbono essere comprensivi sia degli aumenti di carattere generale intervenuti prima dell'applicazione del presente Decreto, sia dell'ammontare mensile della indennità di presenza spettante al singolo lavoratore (indennità di presenza giornaliera moltiplicata per 25). A base del calcolo sarà preso il minimo contrattuale più elevato vigente per il gruppo di provincie nel quale il lavoratore considerato esplica la propria attività.

Art. 7. — *Passaggio di categoria.* — Il lavoratore che, dopo l'applicazione del presente Decreto, passi a categoria superiore percepirà lo stipendio base della nuova categoria, e l'anzianità, agli effetti degli aumenti periodici, decorrerà dal giorno di assegnazione alla nuova categoria.

Gli eventuali stipendi fissi di fatto, maggiori dello stipendio base della nuova categoria, ivi compresa la eventuale quota maturata per precedente anzianità, resteranno immutati.

Art. 8. — *Giorni festivi e riposo settimanale.* — Per tutti i lavoratori sono considerati giorni festivi, oltre alla domenica, quelli riconosciuti tali agli effetti civili, la ricorrenza del Santo Patrono del luogo ove il lavoratore presta servizio normalmente, il giorno successivo alla Pasqua e quello successivo al Natale.

Per il lavoratore per il quale è ammesso, a norma di legge, il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo, mentre sarà considerato festivo, a tutti gli effetti, il giorno fissato per il riposo compensativo. Quando nella domenica lavorativa cada un'altra festività agli effetti civili, è dovuto il compenso per il lavoro festivo, fermo restando il diritto al riposo compensativo.

Art. 9. — *Trattamento dei laureati.* — I laureati non potranno essere assegnati alla terza categoria.

Per quelli di prima assunzione, che non abbiano alcuna preparazione pratica, si farà luogo ad un periodo di tirocinio che comunque non potrà essere superoire ad un anno. Durante tale periodo il loro stipendio base non potrà essere inferiore all'80% di quello stabilito per gli impiegati adulti di seconda categoria.

Il titolo di studio deve essere presentato all'atto dell'assunzione e, per quelli già in servizio, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nell'ipotesi di presentazione successiva, le norme di cui sopra avranno applicazione dalla data di presentazione del titolo di studio.

Art. 10. — *Lavoro straordinario feriale, lavoro festivo e lavoro notturno.* — Il lavoro straordinario, festivo e notturno deve essere compensato secondo le seguenti norme:

a) lavoro straordinario compiuto in giorni feriali: corresponsione della retribuzione oraria individuale, di cui all'art. 12, maggiorata del 25 %;

b) lavoro compiuto in giorni considerati festivi o destinati al riposo settimanale: corresponsione della retribuzione oraria individuale maggiorata del 50 %;

c) lavoro notturno incluso nell'orario normale giornaliero e compreso in turni avvicendati: corresponsione di una maggiorazione, da computarsi sulla retribuzione oraria individuale, del 15 %;

d) lavoro notturno incluso nell'orario normale giornaliero, ma non compreso in turni avvicendati: corresponsione di una maggoirazione, da computarsi sulla retribuzione oraria individuale, del 25 %.

Le percentuali di maggiorazione sopra indicate non sono fra loro cumulabili ad eccezione di quella relativa al lavoro straordinario svolgentesi in ore notturne, che si somma a quella stabilita per il lavoro notturno, e ciò sia nel caso di turni avvicendati, sia in quello di turni non avvicendati. In tali due casi, naturalmente, spetta pure la corresponsione della retribuzione individuale oraria.

Per gli addetti a mansioni discontinue il trattamento stabilito per il lavoro straordinario spetta tanto per le ore di lavoro compiute oltre l'orario normale giornaliero quanto per quelle che eccedono l'orario normale settimanale.

E' considerato lavoro notturno quello che comunque si svolge dalle ore 20 alle 6 del mattino successivo.

Le norme di cui sopra si applicano a tutti i lavoratori. Quelle relative al lavoro straordinario compiuto in giorni feriali, anche se compreso in ore notturne, non si applicano ai lavoratori assegnati alla prima categoria aventi funzioni direttive.

Art. 11. — *Indennità per maneggio di denaro e cauzione.* — Al lavoratore che normalmente maneggia denaro con oneri per errori, anche soltanto per la preparazione o la distribuzione di buste paga, deve essere corrisposta una indennità mensile non inferiore al 5 % del minimo della sua categoria di assegnazione.

Le somme eventualmente richieste al lavoratore a titolo di cauzione dovranno essere depositate presso un istituto di credito e vincolate a nome del garante e del garantito. I relativi interessi matureranno a favore del lavoratore.

Art. 12. — *Determinazione della retribuzione giornaliera e della retribuzione oraria.* — Per la determinazione della retribuzione giornaliera si divide la retribuzione mensile per 25.

Per la determinazione della retribuzione oraria si divide la retribuzione mensile per 180.

La retribuzione oraria sarà presa a base nei singoli casi nei quali si debba riferirsi a periodo inferiore ad una giornata. Quella giornaliera sarà considerata solo quando si debba far riferimento a giornate intere.

Agli effetti di detti computi, si prenderà per base lo stipendio mensile di fatto, più le indennità continuative e gli eventuali assegni commisurati a mese, ivi compresa la tredicesima mensilità.

Qualora si abbiano assegni od indennità continuative variabili da mese a mese, si farà riferimento alla media del trimestre precedente.

Art. 13. — *Trasferte.* — La misura delle indennità di trasferta non potrà essere inferiore a:

L. 160 per la 1ª categoria;
L. 130 per la 2ª categoria;
L. 100 per la 3ª categoria.

La trasferta intera spetta quando si determina la necessità del pernottamento e della consumazione dei due pasti meridiano e serale.

La trasferta sarà ridotta di un terzo nel caso in cui il lavoratore non sia costretto a pernottare fuori sede e di un altro terzo per ogni pasto non consumato fuori sede.

Art. 14. — *Computo dell'anzianità per i periodi trascorsi alle armi.* — Agli effetti degli aumenti periodici e a tutti gli effetti contrattuali e di legge si computano anche i periodi di tempo passati alle armi, per chiamata di leva, trattenimento, richiamo o arruolamento volontario,, salvo quanto disposto dall'art. 4 per quanto ha riferimento al limite di età di anni 21 ai fini degli aumenti periodici.

Gli aumenti periodici operano anche durante l'assenza dovuta a servizio militare.

Per i chiamati di leva e per i successivamente trattenuti alle armi per i quali sia intervenuta, in base alle allora vigenti disposizioni, la risoluzione del rapporto di la-

voro e che abbiano, entro due mesi dalla cessazione del servizio militare, ripreso servizio presso la stessa azienda, i periodi di tempo passati alle armi saranno valutati a tutti gli effetti contrattuali e di legge.

Art. 15. — *Prestazioni intermittenti o saltuarie, o con orario limitato.* — Per i lavoratori pe ri quali, in relazione alla natura della loro prestazione, sono stabiliti per contratto collettivo o individuale, orari normali di servizio non superiori a 24 ore settimanali, oppure si hanno prestazioni intermittenti o saltuarie con servizio non superiore a 100 ore mensili, le modalità di applicazione degli stipendi base e degli aumenti periodici saranno stabilite con successive norme.

Art. 16. — *Risoluzione del rapporto di lavoro.* — Alla cessazione del rapporto di lavoro, dovuta a dimissioni, il lavoratore avrà diritto ad una indennità pari a quella prevista dai contratti collettivi di lavoro vigenti per le categorie impiegatizie per i casi di licenziamento.

Durante la guerra il diritto all'indennità di anzianità per dimissioni sarà limitato solo ai casi di comprovata necessità da accertare e da approvare dall'Unione Provinciale del Lavoro, della Tecnica e delle Arti.

Per la liquidazione della indennità di anzianità le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi.

Le norme predette si applicano anche nei casi di liquidazioni dipendenti da cessazione dei rapporti di lavoro regolati da trattamenti previdenziali.

Art. 17. — Tutte le retribuzioni, specificate nei singoli elementi e aggiornate in base al presente decreto, verranno accertate, attraverso il libro paga e altri documenti aziendali, da una Commissione composta: da un Delegato del Ministero del Lavoro; da un rappresentante dell'azienda; da un lavoratore rappresentante del sindacato di categoria, allo scopo di rilevare la situazione aziendale.

Art. 18. — Restano in vigore tutte le norme contrattuali e di legge vigenti non contemplate nel presente decreto e non in contrasto col medesimo, nonchè le eventuali migliori condizioni stabilite contrattualmente o di fatto applicate.

Art. 19. — Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero del Lavoro ed entrerà in vigore col giorno 1° gennaio 1945-XXIII.

P. C. 391, addì 2 marzo 1945-XXIII.

Il Ministro del Lavoro
GIUSEPPE SPINELLI

TABELLA DEI MINIMI CONTRATTUALI DA PRENDERSI COME BASE PER CIASCUN GRUPPO DI PROVINCIE AI FINI DELLE PEREQUAZIONI DI CUI ALL'ART. 6 DEL DECRETO

1° **Gruppo**: Alessandria - Asti - Bergamo - Bologna - Brescia - Como - Genova - Imperia - La Spezia Milano - Novara - Pavia - Savona - Torino - Trieste - Varese - Venezia - Vercelli.

2° **Gruppo**: Aosta - Apuania - Belluno - Bolzano - Cremona - Cuneo - Ferrara - Fiume - Gorizia Mantova - Modena - Padova - Parma - Piacenza - Pola - Reggio Emilia - Rovigo - Sondrio Trento - Treviso - Udine - Verona - Vicenza - Zara.

	1° gruppo di provincie	2° gruppo di provincie
1ª *Categoria:* Uomini e donne	L. 2.809,50	L. 2.692,25
2ª *Categoria:*		
A) Uomini di età superiore ai 21 anni	» 2.211,75	» 2.124,40
B) Donne di età superiore ai 21 anni	» 1.659,45	» 1.589,55
C) Uomini di età inferiore ai 21 anni	» 1.571,15	» 1.515,80
D) Donne di età inferiore ai 21 anni	» 1.291,05	» 1.168,45
3ª *Categoria:*		
A) Uomini di età superiore ai 21 anni	» 1.683,40	» 1.622,10
Uomini di età dai 20 ai 21 anni Uomini di età dai 19 ai 20 anni Uomini di età dai 18 ai 19 anni	» 1.140,70	» 1.106,30
Uomini di età dai 17 ai 18 anni Uomini di età dai 16 ai 17 anni Uomini di età sotto i 16 anni	» 759,80	» 734,40
B) Donne di età superiore ai 21 anni	» 1.401,15	» 1.344,35
Donne di età dai 20 ai 21 anni. Donne di età dai 19 ai 20 anni. Donne di età dai 18 ai 19 anni.	» 907,80	» 874,90
Donne di età dai 17 ai 18 anni. Donne di età dai 16 ai 17 anni. Donne di età sotto i 16 anni	» 743,35	» 719,45
Laureati in periodo di tirocinio:		
1° semestre	» 1.731,30	» 1.667,25
2° semestre	» 1.891,45	» 1.818,75

TABELLA DEI MINIMI DI STIPENDIO PER GLI IMPIEGATI DELL' INDUSTRIA

AGGIORNATI AL 16-12-1943 E IN VIGORE AL 31-12-1944

		Tecnici	Amministrativi
I^a CATEGORIA			
Uomini da 21 anni compiuti in poi . .	L.	2359,50	2359,50
Donne » 21 » » » » . .	»	2359,50	2359,50
II^a CATEGORIA			
Uomini da 21 anni compiuti in poi . .	L.	1761,75	1761,75
Donne » 21 » » » » . .	»	1409,70	1409,70
Uomini da 18 a 21 anni . . .	»	1121,10	1121,10
Donne » 18 » 21 »	»	1041,05	896,95
Uomini inferiori ai 18 anni . .	»	720,70	720,70
Donne » » 18 » . . .	»	671,70	639,60
III^a CATEGORIA			
Uomini da 21 anni in poi gruppo A) .	»	1233,35	1233,35
Donne » 21 » » » » A) .	»	1112,15	986,70
Uomini » 21 » » » » B) .	»	—,—	986,70
Donne » 21 » » » » B) .	»	—,—	756,45
Uomini da 18 a 21 anni	»	690,70	690,70
Donne » 18 » 21 »	»	657,80	608,45
Uomini inferiori ai 18 anni . . .	»	509,80	509,80
Donne » » 18 » . . .	»	493,35	460,45

Disciplina del trattamento salariale delle maestranze addette alla industria della juta

(dagli Atti Ufficiali del Commissariato Nazionale del Lavoro N. 3 del 10 ottobre 1944)

GRAFICHE L. ROSIO - MILANO

Disciplina del trattamento salariale delle maestranze addette alla industria della juta

IL COMMISSARIO NAZIONALE
DEL LAVORO

Visto il Decreto 7 dicembre 1943-XXII, *n.* 843;
Visto il Decreto 7 gennaio 1944-XXII, *n.* 3;
Visto il Decreto 8 ottobre 1943-XXI, *n.* 247;
Viste le proposte delle competenti Associazioni Sindacali di categoria;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere, date le attuali contingenze, alla disciplina del trattamento salariale delle maestranze delle aziende industriali e cooperative esercenti l'industria della juta;

Decreta:

Art. 1.

Tutti gli operai addetti alle aziende esercenti la industria della juta sono suddivisi nelle categorie sottoelencate ed agli stessi dovranno essere corrisposte paghe non inferiori a quelle indicate nelle seguenti tabelle.

Nelle paghe predette è compresa l'indennità giornaliera di presenza di cui al contratto interconfederale del 31 luglio 1944-XXII, che, pertanto, cessa di essere corrisposta separatamente, nonchè, per gli operai di cui alla tabella 1ª, la maggiorazione del 10% per le ore di lavoro comprese tra le 40 e 48 ore settimanali non eccedenti le 8 ore giornaliere, che è stata conteggiata nella misura del 2%.

Analogamente l'indennità di presenza dovrà essere conglobata nelle paghe di fatto dei singoli.

Nelle paghe di fatto degli operai ai quali si applica la tabella 1ª dovrà, pure, essere aggiunta la detta maggiorazione del 2%.

In conseguenza di tali conglobamenti dovranno, altresì, essere proporzionalmente maggiorate le tariffe di cotitmo.

Ai fini dell'applicazione delle tabelle paga le provincie sono suddivise nei seguenti due gruppi:

1° gruppo: Alessandria - Asti - Bergamo - Bologna - Brescia - Como - Genova - Imperia - La Spezia - Milano - Novara - Pavia - Savona - Torino - Trieste - Varese - Venezia - Vercelli;

2° gruppo: Aosta - Apuania - Belluno - Bolzano - Cremona - Cuneo - Ferrara - Fiume - Forlì - Gorizia - Mantova - Modena - Padova - Parma - Piacenza - Pola - Ravenna - Reggio Emilia - Rovigo - Sondrio - Trento - Treviso - Udine - Verona - Vicenza - Zara.

TABELLA 1a

Tabella delle categorie e delle paghe base orarie

Categorie	Paga base oraria	
	1° gruppo di provincie	2° gruppo di provincie
UOMINI		
Operai specializzati	L. 9,20	L. 8,75
Operai qualificati di 1ª categoria	» 8,30	» 7,90
Operai qualificati di 2ª categoria	» 7,90	» ,750
Operai comuni	» 7,50	» 7,15
Manovali comuni sopra i 18 anni	» 7,20	» 6,90
Manovali comuni dai 16 ai 18 anni	» 4,70	» 4,50
Manovali comuni sotto i 16 anni	» 3,65	» 3,50
DONNE		
Operaie specializzate	» 5,50	» 5,30
Operaie qualificate di 1ª categoria	» 5,—	» 4,80
Operaie qualificate di 2ª categoria	» 4,75	» 4,55
Operaie comuni	» 4,60	» 4,40
Manovali comuni sopra i 18 anni	» 4,50	» 4,30
Manovali comuni dai 16 ai 18 anni	» 3,85	» 3,70
Manovali comuni sotto i 16 anni	» 3,45	» 3,30

La paga della filatrice è riferita ad un filatoio. Nel caso di lavoro su due filatoi verrà corrisposta una maggiorazione del 10% oltre la paga base.

La paga della tessitrice è riferita ad un telaio comune sino all'altezza luce-pet-

tine di cm. 175. In caso di diverse assegnazioni di telai verranno corrisposte, oltre la paga base, le seguenti maggiorazioni:

per 1 telaio comune di altezza luce pettine oltre cm. 175 . . . 5%
per 2 telai comuni di altezza luce pettine complessiva fino a cm. 240 10%
per 2 telai comuni di altezza luce luce pettine complessiva oltre cm. 240 fino a cm. 350 . . . . . 13%
per 2 telai automatici di altezza luce pettine compless. fino a cm. 240 5%
per 2 telai automatici di altezza luce pettine complessiva oltre cm. 240 e fino a cm. 350 . . . . . 10%

APPRENDISTI (uomini e donne).

I minimi di paga per gli apprendisti si ottengono moltiplicando la paga base di categoria per le percentuali fissate al punto 10 del capitolo 4° del contratto collettivo nazionale salariale di lavoro per gli addetti alla industria della juta, stipulato il 27 ottobre 1938-XVI.

Al compimento del 18.mo anno di età l'apprendistato cessa e gli operai avranno diritto alla paga delle rispettive categorie.

Trattamento del personale avente mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia.

Agli operai aventi mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia viene esteso il c. n. del 16-12-1942-XXI, che regola il trattamento dell'analogo personale delle industrie meccaniche ed affini.

La tabella delle paghe contenuta in detto contratto viene sostituita dalla seguente:

TABELLA 2a

Tabella delle paghe giornaliere per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia che non sono tecnicamente collegati con le attività soggette alla legge sulla limitazione obbligatoria degli orari di lavoro

Categorie	Paghe giornaliere					
	1° gruppo di provincie			2° gruppo di provincie		
	Orario giornaliero di servizio			Orario giornaliero di servizio		
	per 10 ore	per 9 ore	per 8 ore	per 10 ore	per 9 ore	per 8 ore
UOMINI						
Raggruppamento A						
Autisti per servizi fuori stabilimento, motoscafisti, infermieri patentati	L. 78,65	L. 73,35	L. 68,—	L. 74,95	L. 69,90	L. 64,80
Raggruppamento B						
Uomini aventi altre mansioni:						
di età super. ai 18 anni	» 70,30	» 65,55	» 60,80	» 67,20	» 62,55	» 58,—
di età dai 16 ai 18 anni	» 49,05	» 45,75	» 42,10	» 46,75	» 43,55	» 40,40
di età infer. ai 16 anni	» 35,65	» 33,20	» 30,80	» 34,25	» 31,95	» 29,60
DONNE						
Raggruppamento C						
Infermiere patentate .	» 50,90	» 47,45	» 44,—	» 48,60	» 45,30	» 42,—
Raggruppamento D						
Donne aventi altre mansioni	» 46,25	» 43,15	» 40,—	» 43,95	» 41,—	» 38,—

Gli operai ai quali si applica la presente tabella avranno diritto, a tutti gli effetti, al trattamento stabilito per i lavoratori regolati dalla tabella 1ª, quando, nella particolarità del caso, la loro prestazione assuma carattere di continuità.

Art. 2.

Per l'assegnazione degli operai alle categorie considerate nel precedente art. 1 si seguiranno le seguenti norme:

Operai specializzati: sono coloro che svolgono mansioni di particolare importanza richiedenti una specifica preparazione tecnico-pratica.

A titolo di esempio, sono da assegnare a questa categoria i seguenti operai:

UOMINI

registratori telai - capimacchine orditura - meccanici in genere provetti - elettricisti provetti - fabbri provetti - saldatori a gas ed elettrici - conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesta la patente di 2° grado particolare, nonchè, conduttori di più generatori di vapore per i quali è richiesta la patente di 3° grado - macchinisti di locomotive a vapore - turbinisti a vapore - ecc.

DONNE

maestre - ecc.

Operai qualificati: sono coloro che svolgono mansioni richiedenti una specifica, ma comune preparazione pratica.

A titolo di esempio sono da assegnare a questa categoria i seguenti operai:

Operai qualificati di 1ª categoria:

UOMINI

calandratori - manganatori - rasatori - misuratori - addetti tagliatrici carta - motoristi - meccanici - fuochisti conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesta la patente di 3° grado generale o particolare - elettricisti - saldatori - muratori - falegnami - fabbri - lattonieri - ecc.

Operai qualificati di 2ª categoria:

operai alla scelta e bagno - aiuto orditori - aiuto alle calandre e mangano - pressatori - imballatori - piegatori - faldatori - tagliasacchi - bagnatori - ecc.

DONNE

Operaie qualificate di 1ª categoria:

operaie alla scelta e bagno - distenditrici alle carde in grosso - operaie ai banchi a fusi - filatrici - orditrici - tessitrici - orlatrici e cucitrici - ecc.

Operaie qualificate di 2ª categoria:

torcitrici - spolatrici - bobinatrici - aspatrici - gomitolatrici - pesatrici filato - ripassatrici - ecc.

Operai comuni: sono coloro che svolgono mansioni semplici richiedenti una breve, generica preparazione pratica.

A titolo di esempio sono da assegnare a questa categoria i seguenti operai:

UOMINI

distenditori alle carde in grosso - pesatori filato - oliatori - ecc.

DONNE

caricatrici alle carde in fino - operaie agli stiratoi - attaccafili - allicciatrici - aiutanti di cucitura e orlatura - ecc.

Manovali comuni: sono coloro che eseguono lavori di pulizia, trasporto a mano e altri simili lavori e che, comunque, non sono adibiti alle lavorazioni. Tuttavia vanno assegnate a questa categoria le scaricatrici e gli operai ai vasi.

Le aziende dovranno comunicare per iscritto ai singoli operai la categoria alla quale essi vengono assegnati.

Art. 3.

Ogni tariffa di cottimo deve garantire al lavoratore il conseguimento di un guadagno non inferiore alla paga dallo stesso percepita per il lavoro ad economia, maggiorata del 10%.

Nei casi in cui, per effetto dell'applicazione delle nuove paghe base, l'utile di cottimo discenda — per ogni singola tariffa — al di sotto del minimo sopra stabilito, la tariffa dovrà essere aumentata in misura tale da garantire il guadagno minimo predetto.

Il sistema del lavoro a cottimo dovrà essere applicato in tutti i lavori nei quali risulti tecnicamente possibile.

Art. 4.

I premi ed i compensi speciali extracontrattuali attualmente corrisposti con carattere di continuità oltre la paga base — come: premi di mancato cottimo, di produzione, di rendimento, o di qualità, o corrisposti per lavori, funzioni od aspetti particolari — non potranno, per effetto dell'applicazione delle paghe base stabilite nel presente decreto, essere variati nel loro attuale valore in cifra. Qualora tali premi siano espressi in misura percentuale, sarà stabilita una nuova percentuale che consenta, in cifra, un guadagno pari al precedente.

In ogni caso, i premi di mancato cot-

timo, di produzione, o di rendimento non potranno scendere al di sotto del guadagno minimo di cottimo stabilito nel precedente art. 3.

Art. 5.

Nei casi in cui, per effetto dell'applicazione delle nuove paghe base, si determini un ammassamento degli utili di cottimo e dei premi di produzione o di rendimento sul minimo indicato nell'articolo 3 e, così pure, nell'ipotesi di ammassamento delle paghe base sulle nuove misure stabilite nell'art. 1, si dovrà procedere ad un equo adeguamento rispettivamente delle tariffe, dei premi e delle paghe base di singoli in modo da evitare il livellamento, in relazione alla capacità dei lavoratori ed alla natura delle prestazioni.

Art. 6.

Il lavoro straordinario, festivo e notturno deve essere compensato con le seguenti maggiorazioni da applicarsi, per gli operai retribuiti ad economia, sulla paga effettiva di ciascun operaio e, per gli operai retribuiti a cottimo, sul guadagno medio globale orario realizzato individualmente nel periodo di paga in corso:

a) lavoro straordinario compiuto in giorni feriali: maggiorazione del 25%

b) lavoro compiuto in giorni considerati festivi o destinati al riposo compensativo: maggiorazione del 50%

c) lavoro notturno compreso in turni avvicendati: maggiorazione del 15%

d) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati: maggiorazione del 25%

Le percentuali di maggiorazione sopraindicate non sono tra loro cumulabili, ad eccezione di quella relativa al lavoro straordinario compiuto in ore notturne che si somma a quella stabilita per il lavoro notturno, e ciò sia nel caso di turni avvicendati che in quello di turni non avvicendati.

Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, ai quali si applica la tabella 2ª contenuta nel precedente art. 1, la maggiorazione per il lavoro straordinario si corrisponde tanto per le ore di lavoro compiute oltre le 10 ore giornaliere, quanto per quelle che eccedono le 60 ore settimanali.

Art. 7.

Le retribuzioni di fatto non inferiori a quelle stabilite nell'art. 1 — specificate nei singoli elementi ed aggiornate in base al presente decreto — verranno conservate ed accertate, attraverso il limro paga ed altri documenti aziendali, da una commissione composta: da un Delegato del Commissariato Nazionale del Lavoro, da un rappresentante della azienda e da un rappresentante del Sindacato dei lavoratori, allo scopo di rilevare la situazione salariale aziendale.

Art. 8.

La misura dell'indennità di trasferta non potrà essere inferiore, per tutti gli operai, a L. 80 giornaliere.

La trasferta intera spetta quando si determina la necessità del pernottamento e della consumazione di due pasti, meridiano e serale.

Nell'ipotesi del solo pernottamento oppure di un solo pasto la indennità viene ridotta ad un terzo.

Art. 9.

Le paghe di cui all'art. 1 sono garantite settimanalmente in ragione di 48 ore, anche se le ore di lavoro effettuate sono in numero inferiore, tranne i casi di assenza dovuta a fatto del lavoratore, permesso, malattia od infortunio, nei quali casi dall'importo della paga, come sopra garantita, verrà detratto l'importo corrispondente alle ore non lavorate per i motivi suddetti.

Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, ai quali si applica la tabella 2ª dell'art. 1, la garanzia settimanale è pari a sei volte la paga giornaliera in tale tabella indicata per 8 ore.

Art. 10.

Restano in vigore tutte le norme contrattuali vigenti non contemplate nel presente decreto e non in contrasto col medesimo, nonchè le eventuali migliori condizioni stabilite contrattualmente o di fatto applicate.

Art. 11.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Commissariato Nazionale del Lavoro ed entrerà in vigore col giorno 1° novembre 1944-XXIII.

Sede, 2 ottobre 1944-XXII.

Il Commissario
MARCHIANDI

Circolari N. 7-8
1° Marzo 1945

COMUNE DI GAVIRATE
4 MAR 45 XXIII
Prot. N. 879
Cl. Fasc.

Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Varese

PER GLI ORTI DI GUERRA E FAMILIARI

La crisi degli ortaggi — cioè a dire mancanza o scarsità e caro prezzo di questi elementi tanto importanti per la salute e la alimentazione — ha provocato provvedimenti di legge e varie iniziative perchè in questa Provincia, povera di orti, nuova gente e nuova terra siano destinati alla produzione di quanti ortaggi sono giudicati strettamente necessari per il consumo della popolazione, che, già densa, si è ancor più addensata per il fenomeno dello sfollamento.

Condizioni essenziali per la buona riuscita di un orto.

Sono:

lavorazione profonda del terreno che deve raggiungere e possibilmente superare i trenta centimetri;

concimazione abbondante a base di stallatico (letame) o di suoi surrogati, quali spazzature, residui delle industrie di conceria e lavorazione delle pelli in genere, dei cotonifici, lanifici, cappellifici, ecc., letame artificiale confezionato con fogliame o stramaglie irrorati con liquidi luridi, orine, colaticci di stalla e di concimaia, pozzo nero ecc.;

disponibilità di acqua per irrigazione o innaffi, tenuto presente che orto e acqua sono termini inscindibili;

un minimo di capacità e di addestrata manualità da parte di chi si applica a questa specialità di coltivazione della terra.

Norme di coltivazione.

Per le varie coltivazioni di ortaggi occorre conoscere:

le varietà adatte alle diverse località e alle diverse stagioni;

le epoche di semina, di trapianto o di piantamento e le distanze a cui allevare le piante;

le cure colturali indispensabili per le diverse specie e varietà: diradamenti, zappature, discerbature, rincalzature, cimature, sostegni, infrascature, palizzature, momenti di raccolta, modi conservazione dei raccolti, ecc.

La visita ad orti, la conversazione con ortolani di mestiere o con chi da tempo coltiva ortaggi anche in limitate superfici, sono il mezzo più semplice ed efficace per apprendere le indispensabili norme di coltivazione.

Da parte nostra verremo via via esponendo, nel corso dell'annata, in modo molto sommario, il quanto e il come da farsi per la conduzione di un orto e notizie attorno ai principali ortaggi, per ottenerne le migliori e più elevate produzioni.

Ortaggi da prose o aiuole e a campo disteso.

Gli ortaggi di limitato sviluppo vegetativo, che si fanno crescere a distanze ravvicinate, che richiedono, alcuni di essere diradati, e tutti di essere zappati e ripuliti dalle male erbe, deb-

bono essere coltivati su prose o aiuole non più larghe di metri 1,25 - 1,30 per poter compiere le coltivazioni colturali accennate, stando sui sentieri o vialetti di 35-40 centimetri fra prosa e prosa, evitando di entrare in mezzo al coltivo.

Sono di questa categoria l'aglio, le bietole o barbabietole da radice, da costa o da foglia (erbette), le carote, le cipolle, i fagioli nani, le varie insalate, i porri, il prezzemolo, le rape, le scorzonera e scorzobianca, il sedano da taglio, gli spinaci.

Gli ortaggi che si allevano a grandi distanze — o a file abbinate — con maggiore spazio tra coppia e coppia di file sono: cardo, cavoli, cetrioli, fagioli da brocca, melanzane, peperoni, piselli, pomodoro, sedano da costa, zucche e zucchette.

Semine e piantamenti a file o a nastro.

Per gli ortaggi a grande sviluppo che si seminano, si trapiantano o si piantano ben distanziati tra pianta e pianta, viene naturale la loro distribuzione a file o in filari.

Ma anche gli ortaggi così detti minuti (quelli elencati sopra per la coltivazione in aiuole confinate tra sentieri o vialetti) è preferibile assai seminarli o piantarli o trapiantarli a file o a nastri: se ne regolano le più giuste distanze, si economizza notevolmente in sementi e specialmente sono più svelte e ben riuscite le zappature, i diradamenti, l'estirpazione delle erbe infestanti, le rincalzature, le raccolte.

Questa disposizione a file o righe o a nastro potrà richiedere un maggior tempo, ma questo viene largamente compensato dalla rapidità con la quale si potranno far poi le cure colturali e da una indiscutibile maggiore e migliore produzione.

Ortaggi che si seminano in posto e ortaggi che si trapiantano.

Si seminano in posto: il cardo, la carota, il cetriolo, le varie cicorie, i fagioli, i lattughini, i piselli, il prezzemolo, le rape, i ravanelli e ramolacci, la scorzonera e scorzobianca o scorzodolce, lo spinaccio, la zucca e le zucchette.

Si seminano in semenzaio per averne piantine da trapianto poi in posto: il basilico, le varie specie di *barbabietole,* le varie specie e varietà di cavolo, le *cipolle,* le *indivie* e scarole, le lattughe, la melanzana, i peperoni, i pomodori, i sedani (gli ortaggi in corsivo possono anche essere seminati in posto, salvo diradarli alle giuste distanze).

Di alcuni dei più importanti ortaggi si usa farne semenzai, da ottobre a marzo, sotto vetro o in letto caldo, per averne piantine da trapiantare a dimora trascorso il periodo dei geli e delle brinate tardive (nella nostra zona ai primi di maggio) per anticiparne sensibilmente l'epoca della raccolta: ciò vale specialmente pei cavoli cappucci e verza, per le melanzane, peperoni, pomodori, sedano, lattughe di primavera.

Semine e piantamenti di marzo.

Si pianta l'*aglio,* qualora non fosse stato piantato in novembre o in febbraio. Ma si anticipi il più possibile. Si interrano gli spicchi a tre dita di profondità con la punta in alto, a venti centimetri in quadro o meglio a quindici - diciotto centimetri su le file e queste distanti venticinque centimetri.

Può essere piantato in aiuole seminate a spinaci o vi si può seminare insieme lattughini o lattughe, per averne piante da trapiantare.

Si seminano: *barbabietole da costa,* da *foglia,* (erbette), da *radice,* sotto vetro, per averne piantine precoci o in semenzai all'aperto — contro muro o su costine — o direttamente in posto.

Le coste vanno diradate o trapiantate con piante di 5-6 foglie, in file distanti cm. 40-50 e lungo le file a cm. 25-30, cimando radice e foglie. Varietà a costa argentea. Se ne fa la raccolta fino a estate inoltrato. In maggio se ne può fare una seconda semina per trapianti, che rincalzati, superano l'inverno, dan-

do un buon raccolto a primavera in epoca di scarsa verdura.

Le erbette vengono trattate come le coste, ma a distanza di 25-30 cm. tra le file e 15 cm. lungo le file. Se ne tagliano le foglie a fior di terra, che ributtano per 4-5 tagli.

Bietole da radice: le prime semine e trapianti si fanno colle varietà quarantine di Chioggia o d'Egitto, in aprile si seminano le varietà per raccolta autunnale e per le riserve d'inverno, da infossare o conservare al riparo dal gelo. Trapiantando, si spuntano solo le foglie.

Distanze: diradare o trapiantare le quarantine a cm. 30 x 15 o 30 x 20: le autunno-invernali a cm. 35 x 20. Occorrono 150 grammi di seme per ara di 100 mq. e 3 - 4 gr. per mq. di *semenzaio*. Prodotto da 3 a 4 q.li per la stessa superficie.

Carota.

Seminare interrando leggermente il seme e battendo il seminato, a file distanziate cm. 15 - 20, diradando poi a 2 - 3 dita tra pianta e pianta. Occorrono 50 - 60 gr. di seme per ara di 100 mq. Produzione attorno ed oltre i 3 q.li. Per il raccolto d'autunno e per le riserve d'inverno si seminano in fine di giugno o primissimi di luglio. Si possono seminare in mezzo alle cipolle d'inverno, zappettando il terreno per interrare il seme. Varietà consigliabili: le Mezzo-lunghe e specialmente la Nantese.

Cavolo verza.

Si fanno i semenzai in letto caldo delle varietà Quarantine o Pasquirole, ove non si disponga di piantine di semine autunnali.

Si fanno i semenzai delle varietà San Giovanni e Agostane. Delle varietà per le riserve invernali si fanno i semenzai in aprile.

I trapianti si fanno con piantine di 5 - 6 foglie a 50 - 35 cm. per le varietà precoci, 65 x 40 per le invernali.

Occorrono 1,5 - 2 grammi di seme per metro quadrato di semenzaio, da cui si possono ricavare circa 250 - 300 buone piante da trapiantare.

Nella nostra Provincia il trapianto per il raccolto autunnale non deve andare oltre la metà di luglio.

Occorrono 2 zappature e 1 rincalzatura eseguita in due tempi: il primo quando le piante incominciano a *serrare*, il secondo dopo 15 giorni.

Si può fare assegnamento su 3 - 4 cavoli per metro quadrato, del peso medio da 1 a 2 chilogrammi.

Cipolle.

Le maggenghe o estive si seminano in agosto e si trapiantano alla fine di ottobre, spuntando radici e foglie e distanziandole a cm. 18 - 20 per 20 - 22.

In marzo e al più presto, si possono seminare solo in posto, a file distanti 20 - 22, diradando poi a 15 - 18 cm. sulle file.

Delle cipolle per le riserve invernali si fanno i semenzai in gennaio - febbraio, per trapianto non oltre i primi di maggio.

In marzo non si può che seminarle in posto; la più indicata delle varietà è la Ramata di Milano.

Occorrono 3 grammi di seme per metro quadrato di semenzaio e per semina in posto 200 grammi per ara di 100 metri quadrati, interrando leggermente col rastrello e battendo il seminato.

Le piantine atte al trapianto debbono avere la grossezza poco meno di una matita.

La produzione può variare dai 3 ai 5 quintali per 100 metri quadrati.

In luglio si consociano, alle cipolle invernali, carote o prezzemolo.

Melanzane, peperoni, pomodori.

Nati in letto caldo, a tre quattro foglie vanno trapiantati in letto caldo, o quanto meno al riparo di possibili geli, a 10 - 12 cm. in quadro per avere piante robuste, ben radicate, con aderente terra perchè non abbiano a *filare* e a soffrire nel trapianto all'aperto, che si effettuerà ai primi di maggio.

Piselli.

Le più abbondanti e precoci produzioni si ottengono da semine fatte in fine di ottobre, sul colmo delle aiuole,

nelle quali potranno essere seminati o essere in corso di vegetazione, spinaci, lattughini, lattughe.

Le semine di fine inverno vanno fatte al più presto. Le semine tardive di fine marzo e di aprile sono invase quasi sicuramente dal *mal bianco*.

Le varietà nane (Nano di Provenza, Meraviglia d'America) si seminano a file binate o ternate, distanti 25 - 30 cm. tra le file e a 50 - 60 cm. tra le bine o le terne.

Le rampicanti, che variano da m. 0,80 a m. 1,70 di altezza, vanno seminate da m. 1,25 a m. 1,70 di distanza.

Preferibile la semina a file o a nastro, che a buche, perchè sarà più facile provvedere con un filo di ferro teso a metà altezza a rafforzare l'infrascatura o imbroccatura di sostegno alle piante.

Seminare molto superficialmente. Non appena le piante accennano a mettere i viticci (*leurtis*) con cui si attaccano al broccame, rincalzarli e imbroccarli saldamente. Anche le varietà nane è bene sostenerle con piccolo frascame. Il pisello che va a terra è perduto.

Varietà raccomandabili per precocità: Espresso d'America (altezza 70 - 80 cm.) e Principe Alberto. Produttive: Serpette, Telefono, Verdone Brianzolo, Vittoria, tutte di taglia di m. 1,50 ed oltre.

Seme occorrente per 100 metri quadrati da gr. 800 a Kg. 1,500.

La produzione negli orti si aggira tra i 65 e gli 80 chilogrammi di baccelli per ara di 100 metri quadrati, con una resa da 20 a 25 chilogrammi di granella verde; la produzione in pieno campo si abbassa, grosso modo, a poco più della metà.

Porro.

E' uno degli ortaggi più indicati per la nostra regione e provincia, perchè resistente, in pieno campo, anche ai maggiori freddi e perchè prevalentemente per consumo d'inverno - primavera, quando pochi altri ortaggi sono offerti.

Seminarlo in marzo - aprile, trapiantarlo alla fine di giugno, al più tardi ai primi di luglio, quando le piantine abbiano una grossezza di poco meno di una matita, mozzando radice e foglia, in file distanti 25 - 35 cm. e a 15 - 18 sulla fila; le maggiori distanze vanno bene per le varietà grosse. Prima dell'entrata dell'inverno va rincalzato il più alto possibile. Consigliabile, specialmente per potere ben rincalzare, è il piantamento a file binate, distanziate cm. 20 - 25, e a 40 - 60 cm. tra le bine. Da questo spazio si ricava l'abbondante terreno necessario per il rincalzo.

Per un semenzaio di un metro quadrato, occorrono da 2 a 3 grammi di seme.

Seminandolo in posto (metodo consigliabile pei coltivatori di pieno campo e terreni non molto fertili, in zone asciutte e semine tardive) occorrono 200 - 250 grammi di seme per 100 metri quadrati. Varietà: d'Italia, a fusto sottile e lungo; il Carrentan e l'Elefante, grossi.

La produzione può raggiungere e superare i 5 quintali per ara di 100 metri quadrati.

Prezzemolo.

Da maggio a tutto settembre la produzione è abbondante per il rapido ributto dopo ogni taglio. Bastano limitate superfici. Per le semine da febbraio ad aprile è consigliabile la varietà *Napoli* o *Francese* di grande sviluppo.

Per il consumo fino a primavera si impieghi la varietà Nostrano di minor sviluppo, ma più profumata e specialmente resistente al nostro rigido inverno. Questa varietà si semina in principio di luglio, in mezzo alle cipolle d'inverno o consociato a lattughe, ecc. Per la più sicura conservazione invernale occorre non farlo entrare nel tardo autunno e nell'inverno con grande vegetazione e perciò va sfalciato in fine di settembre o primi di ottobre.

Semina a righe distante 15 - 25 cm.; grammi 200 - 250 per ara di 100 metri Più sicuro raccolto in inverno e in principio di primavera, lo dà il prezzemolo trapiantato in luglio, a 25 cm. in qua-

drato. Prudente è la semina e il trapianto di limitate superfici di prezzemolo da radice con la quale, in periodo di forti geli o di nevicate, si aromatizzano le vivande, in sostituzione delle foglie, grattuggiando la radice stessa.

Sedano.

Altro usitatissimo aromatizzante. Per il consumo primaverile estivo e autunnale, è consigliabile il sedano da taglio, che ributta sveltissimo steli e foglie dopo ogni taglio, come il prezzemolo. Lo si semina in posto o lo si trapianta da semenzaio a cm. 15 per 20-25.

Il sedano da costa lo si semina (varietà a costa vuota, quarantino o precoce) sotto vetro, da settembre a marzo, e lo si trapianta da marzo a maggio e giugno, spuntando radice e foglie. Per forzare la produzione di altri steli e fogliame, lo si trapianta lungo le file a 3 - 4 dita tra pianta e pianta e a cm. 25 - 30 tra le file.

Per le riserve invernali si fanno semenzai all'aperto in marzo-aprile e si trapianta in giugno, a file abbinate, distanti 30 - 35 cm. e metri 1 - 1,5 tra bina e bina, per avere terra da poter fare alti e larghi rincalzi alle piante che si conserveranno all'aperto durante l'inverno.

Nello spazio tra le bine vi si allevano, consociati, ortaggi a rapido ciclo vegetativo, come lattughe, indivie, cornetti, spinacci ecc.

Per il sedano da riserva invernale si adotta il sedano a costa piena; la varietà verde è la più rustica e resistente al freddo.

Spinacio.

Per i raccolti d'autunno - inverno si fanno semine con la varietà Riccio di Asti precoce, in settembre; per il raccolto di fine inverno e primavera si semina in fine settembre e per gran parte dell'ottobre (e in febbraio e primi di marzo), il Riccio d'Asti e il Mostruoso di Viroflaj o il Gigante d'inverno.

Da marzo in poi lo spinacio diviene ortaggio di lusso e bisogna impiegare varietà *lente a montare*, spaziando molto le piante, a 20 - 25 cm. in quadro.

Si avverte che lo spinacio vuole terreno fertile e ben fertilizzato.

Seminare a file o a nastro, distanti 20 - 25 cm. e diradare gradualmente lungo le file e nell'ampiezza dei nastri.

Occorrono 350 - 400 grammi di seme per ara di 100 metri quadrati.

Le semine di settembre vanno fatte con semi tenuti in bagno per una o due giornate per far spuntare il germoglio, e battere o rullare o camminare a piedi nudi sul seminato.

Il seme va interrato poco; la produzione può raggiungere i 2 - 3 quintali per ara.

* * *

Queste note di orticoltura sono compilate dal Dott. L. Minguzzi, al quale rivolgiamo un sentito ringraziamento per la sua volonterosa e disinteressata collaborazione. I suoi consigli di tecnico e di pratico riusciranno preziosi per tutti coloro che vogliono accingersi a fare della razionale orticoltura.

Divieto della produzione casalinga di seme bachi

Il Capo della Provincia di Varese

Vista la legge 28-6-1923 n. 1512 e il Decreto 8-8-1930 n. 1799 sulla disciplina della produzione e del commercio del seme-bachi da seta;

sulla proposta dell'Ispettorato Prov.le dell'Agricoltura;

sentita la Commissione Prov.le di cui all'art. 8 del Decreto del Capo del Governo 1. Marzo 1943 n. 117;

sentito il Comitato Prov.le dell'Agricoltura;

ritenuta la necessità d'impedire la produzione casalinga del seme bachi per evitare la diffusione di malattie e il peggioramento della qualità dei bozzoli;

visto l'art. 19 della legge comunale e provinciale;

decreta:

Art. 1) E' vietata la produzione del seme-bachi da chi non sia autorizzato a norma della legge 28-6-1923 n. 1512, anche se detto seme debba servire per l'allevamento presso la propria azienda;

Art. 2) Il seme prodotto da chiunque

non sia stato autorizzato deve essere distrutto. I bozzoli eventualmente prodotti con tale seme saranno sequestrati senza indennizzo e depositati per l'essiccazione e vendita presso gli ammassi obbligatori gestiti dal Consorzio Agrario Provinciale. Il ricavo della vendita sarà versato dal Consorzio Agrario Provinciale, all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, che lo devolverà per iniziative a favore della bachicoltura.

Art. 3) L'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura , coadiuvato dall'Ufficio Prov.le per i Servizi dell'Agricoltura e dal Consorzio Agrario Prov.le, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Varese, 9 Febbraio 1945-XXIII N. 3639 Div. III.

XI Concorso Gelsicolo

La Commissione giudicatrice della Gara Compartimentale della Lombardia dell'XI Concorso Gelsicolo, bandito dal benemerito Ente Nazionale Serico, ha assegnato un premio di terza categoria di L. 100 al Sig. *Broggi Ottavio* fu Carlo - Ligurno di Cantello - classificato primo su tre concorrenti della categoria nel compartimento. Il Sig. Broggi è stato inoltre inscritto alla Gara Nazionale.

Ci congratuliamo col premiato, che è un fedele della gelsicoltura e ci compiacciamo con l'Ente Serico che incoraggia e sostiene tutte le attività intese a conservare al Paese quel patrimonio gelsicolo che in un prossimo domani tornerà prezioso per la ripresa della bachicoltura.

Travaso dei vini

Durante il periodo della fermentazione lenta che segue a quella tumultuosa, il vino nuovo si libera di molte scorie, che vanno asportate per evitare intorbidamenti e profonde alterazioni.

Il travaso serve a separare il liquido dal materiale feccioso e deve essere fatto in giornate serene, con tempo secco e con alta pressione barometrica, servendosi possibilmente di pompe aspiranti e prementi che spingono il vino in botti solforate. L'operazione si farà in presenza di aria quando si abbiano vini filanti o vischiosi o inquinati da sali ferrosi o aventi cattivi odori.

La fioretta dei vini

I vini deboli, con tenore alcoolico basso, vanno facilmente soggetti ad una malattia, provocata da un germe che si sviluppa all'aria e conosciuto col nome di « Micoderma vini » il quale aumenta l'acidità del vino e ossida l'alcole e gli acidi componenti normalmente tale prodotto. Come cure preventive contro tale malattia valgono le colmature, consistenti nell'ovviare al calo del vino contenuto nei fusti, aggiungendovi periodicamente altro vino sano ed anche solforando il prodotto.

Come mezzo curativo si può eliminare la fioretta facendo traboccare il vino con colmature attuate poco per volta. E' anche buona pratica porre alla superficie del vino un minimo strato di alcole.

OVINI E TOSATURA

L'operazione della tosatura deve venire esercitata con diligenza, attenendosi a talune norme che qui si riassumono in breve:

1) praticare la tosa soltanto in giornate serene ed asciutte;

2) tosare non sul terreno nudo, ma possibilmente in locale chiuso, su un pavimento di legno o anche, di pietra, ma comunque a superficie liscia, asciutta e pulita;

3) attendere a tosare sino a quando i velli, umidi o per pioggia o per rugiada, siano ben asciutti;

4) curare di togliere il vello intero, producendo all'animale le minori sofferenze possibili, senza ferirlo, e in breve periodo di tempo;

5) separare i velli a filo nero da quelli a filo bianco.

Soltanto così l'allevatore avrà modo di trarre dal suo allevamento maggior profitto, rappresentando la lana un prodotto importantissimo dell'economia pastorale.

L'allevamento del coniglio e i ricoveri

Per avere conigli indenni da malattie occorrerà provvedere gli animali di adatti ricoveri, poichè è un errore tenere i conigli in giro per le stalle.

I conigli devono essere ricoverati in gabbie di legno, poste anche all'aperto o sotto un porticato, e queste gabbie dovranno avere spazio, aerazione e luce sufficiente ed un orientamento posto preferibilmente verso sud-est.

Le gabbie aperte nella parte anteriore con porta a griglia, dovranno avere il fondo mobile, con liste di legno lontane l'una dall'altra circa 2 cm. per facilitare la caduta degli escrementi sul suolo, ove sarà sparso materiale assorbente quale torba o sabbia o anche segatura, unitamente a gesso o a calce spenta, per rendere gli escrementi inodori. Le gabbie verranno pulite di frequente dopo tolto il fondo mobile e lavate con soda, lisciva o altro disinfettante almeno una volta all'inizio della primavera e una seconda volta in autunno.

Il valore nutritivo della soia

E' stato ormai assodato dalla scienza che la soia rappresenta un prodotto naturale di così alto potere nutritivo, da non trovare l'uguale tanto nel regno animale quanto in quello vegetale.

A dimostrazione di ciò è stato fatto questo specchio comparativo delle sostanze costitutive della soia con quelle dei prodotti alimentari più apprezzati e più ricchi di nutrimento:

	albumina	grasso	idrocarburi	prod. miner	lecitina
Latte di mucca	3,7	3,5	4,9	0,7	0,7
Uova	12,5	12,—	—	1,1	3,6
Carne suina	19,0	6,0	—	1,1	1,1
Carne di manzo semigrassa	20,0	7,0	—	1,0	1,0
Fagioli, lenticchie	24,0	1,7	44,0	2,3	0,8
SOIA	36,0	18,0	20,0	5,0	1,8

Erpicare i prati

Bassa produttività e deficiente qualità del foraggio caratterizzano la maggiore parte dei prati stabili. E l'una e l'altra sono conseguenza dello stato deplorevole in cui si trovano le cotiche; dell'impiego nella concimazione di letame paglioso e insufficiente, sparso d'autunno, dilavato dalle pioggie, depauperato dal sole e dall'aria; infine delle mancate cure colturali.

Sono le lavorazioni che migliorano le condizioni fisiche-chimiche del terreno permettendo all'ossigeno di penetrare negli strati più profondi della cotica, esaltare la vita microbica e quella delle piante del tappeto erboso.

Ed è l'*erpice* lo strumento fondamentale che asporta meccanicamente i muschi e la loro coltre deleteria, che scarifica la crosta superficiale ed apre la via all'aria, all'acqua, nonchè alla luce.

E erpici scarificatori e smuschiatori, erpici pesanti o sovraccaricati con pesi artificiali, fissi e snodati, a denti affilati o no, devono uscire in questo periodo sui prati, in diritto e in traverso, per epurare le cotiche e vivificarle insieme al terreno.

Poi a qualche giorno di distanza verranno i rulli a riancorare le radici al terreno.

NOTIZIARIO

Denuncia vitelli.

Si è dovuto rilevare che il conferimento dei vitelli ai raduni, particolarmente in talune zone della Provincia, è attualmente deficiente rispetto alle possibilità.

I piccoli allevatori potrebbero, conferendo i vitelli, far fronte interamente o quasi alla quota dovuta, evitando in tal modo di dover ricorrere all'acquisto, sempre più difficile ed oneroso, del bestiame d'importazione mediante le mutue locali.

Poichè le necessità del rifornimento carneo per la popolazione della Provincia lo esigono e gli agricoltori hanno la possibilità e la convenienza di farlo, è necessario che il conferimento dei

vitelli disponibili per la macellazione divenga totalitario.

Si richiama pertanto l'attenzione sull'osservanza integrale dell'ordinanza Prefettizia n 25487/8 del 20 dicembre 1943-XXII avvertendo per altro che il controllo delle denuncie dei vitelli sarà intensificato e le eventuali evasioni saranno represse con intransigenza.

Conferimento obbligatorio delle uova 1945 - Prezzi e compensi.

Per la corrente campagna di raccolta delle uova, vengono fissati i seguenti prezzi e compensi:

al produttore conferente, L. 5 per uovo; compenso al titolare del Centro comunale di ritiro, L. 0,10 per uovo; all'Ufficio Com., quale rimborso spese di organizzazione, L. 0,10 per uovo; alla Sepral per rimborso spese di organizzazione e stampati, L. 0,08 per uovo; contributo all'Ufficio Centrale Uova, L. 0,02 per uovo; compenso al Centro Provinciale di raccolta per tutte le operazioni, fino alla distribuzione, L. 0,40 per uovo; Prezzo di cessione agli assegnatari, franco venditore L. 5,70 per uovo; Margine al dettagliante per l'eventuale distribuzione razionata, L. 0,30; Prezzo di vendita al consumo, L. 6,—.

I Centri Comunali di ritiro corrisponderanno agli allevatori conferenti L. 5,— per ciascun uovo, rilasciando ad essi la prescritta bolletta.

Raduni bestiame bovino da macello per il mese di marzo 1945.

6 Marzo, Porto Ceresio; 7 Marzo, Tradate; 8 Marzo, Cittiglio; 9 Marzo, Luino; 13 Marzo, Somma Lombardo; 14 Marzo, Angera; 15 Marzo, Gallarate; 16 Marzo, Busto Arsizio; 27 Marzo, Saronno; 28 Marzo, Varese; 29 Marzo, Gavirate; 30 Marzo, Somma Lombardo.

Prezzo avena da seme.

La Sezione Prov. dell'Alimentazione ha autorizzato le seguenti quotazioni per la vendita dell'avena da seme:

— L. 458,— al q.le, per vendita a sacchi interi da Kg. 60, esclusa tela.

— L. 4,60 al Kg., per vendite inferiori al sacco.

I suddetti prezzi entrano in vigore immediatamente.

COMUNICAZIONI DEL CONSORZIO AGRARIO

1) Prenotazione piante da frutto e viti da vino e da tavola.

Presso la nostra Sede e le diverse nostre Filiali sono aperte le prenotazioni per l'acquisto di Piante da Frutto e di Viti da Vino e da Tavola, per ritiro nei primi mesi primaverili.

Si sollecitano pertanto le prenotazioni da parte di tutti gli agricoltori, onde sia possibile predisporre a tempo il completo rifornimento.

2) Disinfettanti contro l'afta-epizootica e contro la laringo-tracheite dei polli.

Per preservare il bestiame bovino dall'Afta-Epizootica sono indicatissime le disinfezioni esterne degli animali con soluzione all'1 per mille di *Antisapril;* così per la disinfezione dei polli contro la Laringo-Tracheite.

Per evitare il contagio, aggiungere l'Amuchina Z all'acqua di abbeveraggio in ragione all'1 per mille.

Tutti i Magazzini del Consorzio ne sono provvisti.

3) Richiesta sementi di avena e granoturco per coltivazioni da graneila.

Anche dette Sementi stanno per essere approntate e saranno quanto prima dislocate presso i nostri Magazzini particolarmente della bassa Provincia, ossia per la zona di pianura e di collina.

Sta pertanto ad ogni agricoltore farne richiesta al proprio Ufficio Comunale Servizi Agricoltura, sia per ottenere il cambio, sia per ottenere l'assegnazione per nuove colture.

LA DIREZIONE

Rinnoviamo ai nostri affezionati lettori la preghiera di versarci, con cortese sollecitudine, la quota di L. 25 (venticinque) per rimborso spese di stampa e spedizione del nostro Notiziario.

La modesta somma permetterà agli agricoltori di rimanere a contatto con l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura e di essere informati di tutto quanto interessa la conduzione dell'azienda. Per noi sarà la miglior prova di simpatia e di riconoscimento degli sforzi che sosteniamo per assisterli in questi difficili momenti.

CONFEDERAZIONE GENERALE DEL LAVORO DELLA TECNICA E DELLE ARTI

Credito Assicurazione e Servizi Tributari

Via Gaetano Giardino, 1 - MILANO - Telef. 16-248 - 16-249 - 17-541

Legislazione civile e commerciale - CIRCOLARE n. 16/*900*

OGGETTO:
ORDINAMENTO SINDACALE

Milano, 16 febbraio 1945-XXIII

ALLE AZIENDE DI CREDITO

ALLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE

La Gazzetta Ufficiale d'Italia n. 21 del 26 gennaio 1945-XXIII, pubblica il Decreto del Duce 18 gennaio 1945-XXIII, n. 3, portante la nuova organizzazione sindacale dello Stato; decreto il cui testo riportiamo in calce.

p. IL COMMISSARIO

DECRETO DEL DUCE 18 GENNAIO 1945-XXIII, n. 3
Ordinamento sindacale

IL DUCE

DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

Vista la legge 3 aprile 1926-IV, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro;

Visto il decreto legislativo 20 dicembre 1943-XXII, n. 853, concernente la costituzione della Confederazione generale del lavoro, della tecnica e delle arti;

Visto il decreto legislativo 20 settembre 1944-XXII, n. 697, concernente l'istituzione dell'Associazione generale dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 settembre 1944-XXII, n. 603, concernente la liquidazione delle Confederazioni fasciste dei lavoratori e dei professionisti ed artisti:

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1944-XXIII, n. 944, concernente la liquidazione delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Segretario del Partito Fascista Repubblicano, Ministro Segretario di Stato, d'intesa coi Ministri della Giustizia, e dell'Economia Corporativa;

Decreta:

Titolo I.

DELL'ORDINAMENTO SINDACALE

Capo I.

Dei sindacati

Art. 1. - *Il Lavoro.* — Il lavoro, in ogni sua manifestazione, costituisce la base della Repubblica Sociale Italiana.

L'ordinamento sindacale realizza la partecipazione attiva dei lavoratori alla vita politica, economica e sociale dello Stato.

Attraverso l'ordinamento sindacale i lavoratori designano le loro rappresentanze negli organi dello Stato e negli istituti in cui tali rappresentanze siano previste.

Art. 2. - *Costituzione dei sindacati.* — L'ordinamento sindacale riunisce in sindacati tutti i lavoratori della Repubblica.

Ai sindacati appartengono tutti coloro che esplicano comunque la loro attività organizzativa, tecnica od esecutiva nella categoria per cui i sindacati stessi sono costituiti.

Art. 3. - *Inquadramento sindacale dei dipendenti da pubbliche amministrazioni e da enti pubblici.* — I dipendenti dello Stato e dagli altri enti pubblici di natura istituzionale sono riuniti in associazioni le cui caratteristiche ed i cui compiti saranno disciplinati da norme speciali, da adottarsi, su proposta dei Ministri competenti, in relazione al carattere particolare e professionale del rapporto di dipendenza dello Stato e dagli altri enti suddetti.

Tali associazioni si riuniscono in un'associazione generale di dipendenti dalle pubbliche amministrazioni.

I dipendenti dalle aziende autonome municipalizzate e dagli enti similari appartengono ai competenti sindacati della Confederazione generale del lavoro, della tecnica e delle arti.

Art. 4. - *Scopi dei sindacati.* — I sindacati provvedono alla tutela degli interessi della categoria per cui sono costituiti in armonia con quelli delle altre categorie e con quelli superiori della Nazione: assicurano l'uguaglianza giuridica fra i produttori e la loro intima collaborazione nella impresa socializzata; collaborano con gli organi dello Stato per l'aumento ed il perfezionamento della produzione e per la riduzione dei costi; disciplinano i rapporti collettivi di lavoro; curano l'elevazione morale e materiale, l'assistenza e l'istruzione dei lavoratori; svolgono, in genere, tutte le altre funzioni utili al perseguimento dei fini sociali della Repubblica.

Art. 5. - *Gradi dei sindacati.* — I lavoratori sono organizzati in sindacati comunali costituiti per ogni categoria d'imprese e per le professioni autonome.

I sindacati comunali sono riuniti in sindacati provinciali di categoria.

I sindacati provinciali sono riuniti in sindacati nazionali di categoria.

I sindacati nazionali costituiscono la Confederazione generale del lavoro, della tecnica e delle arti.

Per gli esercenti particolari attività professionali, e in ogni caso quando il numero dei lavoratori di una stessa categoria residenti in un comune non consenta la costituzione di un sindacato comunale, possono costituirsi sindacati a circoscrizione diversa da quella comunale o, eventualmente, provinciale.

Tali categorie si riuniscono in sindacati provinciali, o, se a circoscrizione diversa da quella provinciale, in sindacati regionali, interregionali o nazionali.

Art. 6. - *Costituzione dei sindacati nazionali.* — I sindacati nazionali hanno personalità giuridica e la rappresentanza legale degli interessi delle categorie per le quali sono costituiti.

La costituzione dei sindacati nazionali è approvata con decreto del Capo di Governo su proposta di Ministero del Lavoro.

Art. 7. - *Unione del lavoro, della tecnica e delle arti - Confederazione generale del lavoro, della tecnica e delle arti.* — I sindacati comunali di categoria costituiscono l'Unione comunale del lavoro, della tecnica e delle arti, per la tutela unitaria degli interessi generali del lavoro nell'ambito del comune e per la partecipazione attiva dei lavoratori alla vita di questo.

Analogamente i sindacati provinciali di categoria costituiscono l'Unione provinciale del lavoro, della tecnica e delle arti.

La Confederazione generale del lavoro, della tecnica e delle arti, anche a mezzo delle Unioni provinciali e comunali, coordina e controlla l'attività dei sindacati di categoria, dà ad essi le direttive generali nel quadro unitario dell'economia nazionale, concilia gli interessi delle diverse categorie, rappresenta gli interessi generali del lavoro e quelli comuni a più categorie produttive.

Il Presidente della Confederazione generale del lavoro, della tecnica e delle arti è nominato con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro del Lavoro.

Art. 8. - *Istituti parasindacali.* — Possono essere costituiti, nell'ambito dell'ordinamento sindacale, istituti d'assistenza, di previdenza, di cultura e di studio.

Tali istituti, ai quali è attribuita la personalità giuridica con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro del Lavoro, fanno parte della Confederazione generale del lavoro, della tecnica e delle arti che ne controlla e coordina l'attività. La Confederazione può altresì promuovere la costituzione o costituirli direttamente quando essi debbano assolvere compiti d'interesse generale per tutti i lavoratori.

Con provvedimento del Capo dello Stato, da emanarsi su proposta del Ministro del Lavoro, saranno determinati gli istituti di enti assistenziali e previdenziali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1943-XXII, n. 853, che entreranno a far parte della Confederazione generale del lavoro, della tecnica e delle arti, e i limiti, le modalità e i termini nei quali dovrà avvenire detto passaggio.

Art. 9. - *Controllo sulla Confederazione generale del lavoro, della tecnica e delle arti e sui Sindacati nazionali.* — Nel suo funzionamento la Confederazione generale del lavoro, della tecnica e delle arti è autonoma.

Nelle norme di attuazione del presente decreto, saranno stabiliti gli atti della Confederazione generale del lavoro, della tecnica e delle arti da sottoporsi a controllo, i modi e le forme del controllo stesso il quale verrà esercitato dal Ministro del Lavoro.

Art. 10. - *Statuti.* — Gli statuti dei sindacati nazionali, della Confederazione generale del lavoro, della tecnica e delle arti, e degli Enti ed Istituti di cui all'art. 8, sono deliberati dagli organi competenti degli Enti suddetti e approvati con decreto del Capo del Governo, su proposta del Ministro del Lavoro.

Gli statuti dei Sindacati provinciali e comunali sono deliberati dalle rispettive assemblee ed approvati dal Presidente della Confederazione generale del lavoro, della tecnica e delle arti.

Art. 11. - *Organi dei sindacati.* — Sono organi dei sindacati di ogni grado:

— l'assemblea;

— il direttorio;

— i vice presidenti;

— il presidente.

Gli statuti stabiliscono il modo di formazione degli organi collegiali, il numero dei vice presidenti, il modo di elezione di questi e del presidente, nonchè la competenza dei vari organi.

Art. 12. - *Sezioni del sindacato.* — I sindacati di categoria sono ordinati in distinte sezioni di lavoratori esplicanti attività organizzativa, tecnica ed esecutiva.

Ogni sezione ha una propria assemblea ed un proprio direttorio.

I direttori delle singole sezioni, riuniti, formano il direttorio del sindacato.

Art. 13. - *Commissioni di azienda.* — In ogni impresa o unità aziendale con almeno 20 lavoratori possono essere costituite, a giudizio della Confederazione G. L. T. A., commissioni interne di lavoratori aventi il compito:

a) di mantenere il collegamento fra il sindacato di categoria e i dipendenti dall'impresa o dall'unità aziendale;

b) di esprimere, nelle imprese non socializzate, il parere sui regolamenti interni;

c) di esprimere il parere sulla formazione di statuti di lavoro interessanti l'intera categoria, nonchè di elaborare statuti di lavoro interessanti esclusivamente i dipendenti dall'impresa o dall'unità aziendale;

d) di controllare l'applicazione, nell'ambito dell'impresa o dell'unità aziendale, delle norme di lavoro e dei regolamenti interni;

e) di tentare la conciliazione di controversie individuali senza pregiudizio del tentativo di conciliazione spettante ai sindacati;

f) di svolgere, con l'autorizzazione del sindacato di categoria, le trattative per la conciliazione di controversie collettive interessanti esclusivamente l'impresa o l'unità aziendale e di esprimere il parere su controversie collettive interessanti tutta la categoria;

g) di formulare proposte sui sistemi di lavoro e sui procedimenti di fabbricazione raccogliendo, esaminando e trasmettendo agli organi di gestione dell'impresa o dell'unità aziendale le proposte ed i suggerimenti dei lavoratori sui perfezionamenti dei metodi di lavoro;

h) di compilare le liste per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori negli organi di gestione dell'impresa socializzata;

i) di svolgere ogni possibile azione di assistenza nei confronti dei lavoratori dell'impresa o dell'unità aziendale o delle loro famiglie;

ed in genere tutti gli altri compiti che potranno essere loro affidati dai sindacati.

Art. 14. - *Fiduciari di azienda.* — Nelle imprese o nelle unità aziendali che abbiano meno di 20 lavoratori, in luogo della commissione di azienda, si può procedere, a giudizio della Confederazione G.L.T.A., alla elezione di un fiduciario aziendale il quale assolve gli stessi compiti assegnati dal precedente articolo 13 alle Commissioni.

Art. 15. - *Assemblee e commissioni di azienda.* — Gli statuti dei sindacati possono stabilire che le assemblee dei sindacati comunali e provinciali siano costituite dall'insieme delle commissioni e dei fiduciari di azienda della rispettiva categoria che svolgono la loro attività nei comuni e nelle provincie cui appartengono.

Art. 16. - *Contributi sindacali.* — Le assemblee dei sindacati nazionali determinano i contributi dovuti dai lavoratori per il funzionamento dei sindacati.

Le relative deliberazioni debbono essere approvate e rese esecutive con decreto del Ministro del Lavoro, il quale, sentita la Confederazione generale del lavoro, della tecnica e delle arti, stabilisce altresì la percentuale delle aliquote contributive da devolversi a favore della Confederazione stessa.

Titolo II.

Capo unico

Della disciplina dei rapporti di lavoro

Art. 17. - *Norme regolatrici dei rapporti di lavoro nell'ambito nazionale.* — Il sindacato nazionale emana norme per la disciplina dei rapporti collettivi di lavoro nelle imprese appartenenti alla categoria che esso rappresenta nell'ambito nazionale.

Le norme suddette sono sottoposte ad esame degli organi corporativi nazionali i quali, dopo averle approvate, ne ordinano la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale d'Italia.

Art. 18. - *Norme integrative dei rapporti di lavoro nell'ambito provinciale.* — I sindacati nazionali possono deferire ai sindacati periferici la formazione di norme integrative per la disciplina del rapporto di lavoro, da adeguarsi a particolari situazioni di gruppi di imprese o di singole imprese e specialmente per la definizione delle qualifiche dei lavoratori e per la determinazione delle retribuzioni.

Le norme integrative, formate dai sindacati periferici, acquistano efficacia mediante pubblicazione sul Foglio degli Annunzi legali della provincia cui si riferiscono, da ordinarsi, previa approvazione, dagli organi corporativi provinciali.

Art. 19. - *Competenza dei sindacati periferici nella determinazione delle qualifiche.* — Sulla attribuzione ai singoli lavoratori delle qualifiche determinate dalle norme sui rapporti di lavoro decide, in caso di contestazione, il sindacato comunale, o, in mancanza di questo, il sindacato costituito a norma dell'ultimo comma dell'art. 5.

Contro le decisioni prese a norma del precedente comma è dato ricorso, nei modi e nei termini che saranno determinati con successivi provvedimenti legislativi, alla Confederazione generale del lavoro, della tecnica e delle arti la quale decide, in via definitiva, sentito il parere di un collegio tecnico presso la stessa costituito.

Art. 20. - *Norme e tariffe professionali.* — I sindacati nazionali emanano le norme per la disciplina e la tutela delle attività autonome e le relative tariffe professionali.

Per le attività autonome non intellettuali la elaborazione di tali norme e tariffe può essere deferita ai sindacati periferici ove tali attività autonome siano esercitate nell'ambito territoriale di competenza del sindacato.

Le norme e le tariffe così elaborate sono sottoposte alla approvazione degli organi corporativi nazionali se hanno applicazione in un ambito eccedente la circoscrizione provinciale, o, altrimenti, degli organi corporativi provinciali e sono rese obbligatorie mediante pubblicazione, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale o nel Foglio degli Annunzi legali della provincia.

Art. 21. - *Norme finali e transitorie.* — Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle del presente decreto legislativo.

Con decreto del Capo dello Stato, da adottarsi su proposta del Ministro del lavoro, di concerto coi Ministri interessati, saranno emanate le norme di coordinamento delle disposizioni del presente decreto legislativo con quelle che disciplinano la materia del lavoro, norme che saranno sottoposte alla necessaria revisione, e con ogni altra legge dello Stato.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d'Italia e, munito del sigillo dello Stato inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Dal Quartier Generale, addì 18 gennaio 1945-XXIII.

MUSSOLINI

Il Ministro Segretario del P. F. R.: PAVOLINI

Il Ministro della Giustizia: PISENTI

Il Ministro dell'Economia Corporativa: TARCHI

12

Contratto Operai 1/11/45

CONFEDERAZIONE FASCISTA DEGLI INDUSTRIALI
UNIONE PROVINCIALE DI MILANO
VIA PETRARCA N. 20 - MILANO - TEL. 496-141 (5 LINEE)

Paghe fa 1/11/1944

Milano, 27 novembre 1944

Prot. n. 37726
Pos. n. 14/4

DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO SALARIALE DELLE MAESTRANZE DELLE INDUSTRIE EDILI ED AFFINI.

Alle ditte edili ed affini della Provincia di Milano.

Qui di seguito Vi trascriviamo il testo del Decreto 28 settembre 1944, pubblicato negli Atti Ufficiali n. 2 del 7 ottobre 1944 del Commissariato Nazionale del Lavoro, relativo alla disciplina del trattamento salariale delle maestranze delle industrie edili ed affini.

Il Decreto predetto entra in vigore col 1° novembre 1944.

Trascriviamo inoltre uno stralcio del Contratto nazionale 16 dicembre 1942 per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia dipendenti da aziende industriali meccaniche ed affini, richiamato all'art. 1 del Decreto in oggetto.

Le ditte sono invitate a curare la pronta ed integrale applicazione del provvedimento di cui sopra, rivolgendosi alla scrivente per i chiarimenti che al riguardo potessero necessitare.

LA DIREZIONE

DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO SALARIALE DELLE MAESTRANZE DELLE INDUSTRIE EDILI ED AFFINI

IL COMMISSARIO NAZIONALE DEL LAVORO

Visto il Decreto 7 dicembre 1943-XXII, n. 843;
Visto il Decreto 7 gennaio 1944-XXII, n. 3;
Visto il Decreto 8 ottobre 1943-XXI, n. 247;
Viste le proposte delle competenti Associazioni Sindacali di categoria;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere, date le attuali contingenze, alla disciplina del trattamento salariale delle maestranze delle aziende industriali, artigiane e cooperative esercenti le industrie edili ed affini;

DECRETA

Art. 1

Tutti gli operai delle aziende esercenti le industrie edili ed affini sono suddivisi nelle categorie sottoelencate ed agli stessi dovranno essere corrisposte paghe non inferiori a quelle indicate nelle seguenti tabelle.

Nelle paghe predette è compresa l'indennità giornaliera di presenza di cui al contratto interconfederale 31 luglio 1944-XXII, che, pertanto, cessa di essere corrisposta separatamente, nonchè (per gli operai di cui alla tabella 1ª) la maggiorazione del 10% per le ore di lavoro comprese tra le 40 e 48 ore settimanali non eccedenti le 8 ore giornaliere, che è stata conteggiata nella misura del 2%.

Analogamente l'indennità di presenza dovrà essere conglobata nelle paghe di fatto dei singoli. Nelle paghe di fatto degli operai ai quali si applica la tabella 1ª, dovrà, pure, essere aggiunta la detta maggiorazione del 2%.

In conseguenza di tali conglobamenti dovranno, pure, essere proporzionalmente maggiorate le tariffe di cottimo.

TIP. G. DE SILVESTRI - MILANO

Ai fini dell'applicazione delle tabelle paga le provincie sono suddivise nei seguenti due gruppi:

1° gruppo: Alessandria - Asti - Bergamo - Bologna - Brescia - Como - Genova - Imperia - La Spezia - Milano - Novara - Pavia - Savona Torino - Trieste - Varese - Venezia - Vercelli;

2° gruppo: Aosta - Apuania - Belluno - Bolzano - Cremona - Cuneo - Ferrara - Fiume - Forlì - Gorizia - Mantova - Modena - Padova - Parma - Piacenza - Pola - Ravenna - Reggio Emilia - Rovigo - Sondrio - Trento - Treviso - Udine - Verona - Vicenza - Zara.

TABELLA 1ª

Tabella delle categorie e delle paghe base orarie

CATEGORIE	PAGA BASE ORARIA 1° gruppo di provincie	2° gruppo di provincie
Operai specializzati	L. 9,20	L. 8,75
Operai qualificati	» 8,50	» 8,10
Apprendisti di 1ª assunzione		
a) dai 16 ai 18 annni	» 4,70	» 4,50
b) sotto i 16 anni	» 3,65	» 3,50
Operai comuni	» 7,60	» 7,25
Manovali comuni sopra i 18 anni	» 7,20	» 6,90
Manovali comuni dai 16 ai 18 anni	» 4,70	» 4,50
Manovali comuni sotto i 16 anni	» 3,65	» 3,50

Trattamento del personale avente mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia.

Agli operai aventi mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia viene esteso il contratto nazionale del 16 dicembre 1942-XXI, che regola il trattamento dell'analogo personale delle industrie meccaniche ed affini.

La tabella delle paghe contenuta in detto contratto viene sostituita dalla seguente:

TABELLA 2ª

Tabella delle paghe giornaliere per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia che non sono tecnicamente collegati con le attività soggette alla legge sulla limitazione obbligatoria degli orari di lavoro.

CATEGORIE	PAGHE GIORNALIERE 1° gruppo di provincie Orario giornaliero normale di servizio per 10 ore	per 9 ore	per 8 ore	2° gruppo di provincie Orario giornaliero normale di servizio per 10 ore	per 9 ore	per 8 ore
UOMINI						
Raggruppamento A						
Autisti per servizi fuori stabilimento, motoscafisti, infermieri patentati	L. 78,65	L. 73,35	L. 68,—	L. 74,95	L. 69,90	L. 64,80
Raggruppamento B						
Uomini aventi altre mansioni:						
di età superiore ai 18 anni	» 70,30	» 65,55	» 60,80	» 67,20	» 62,55	» 58,—
di età dai 16 ai 18 anni	» 49,05	» 45,75	» 42,10	» 46,75	» 43,55	» 40,40
di età inferiore ai 16 anni	» 35,65	» 33,20	» 30,80	» 34,25	» 31,95	» 29,60
DONNE						
Raggruppamento C						
Infermiere patentate	» 50,90	» 47,45	» 44,—	» 48,60	» 45,30	» 42,—
Raggruppamento D						
Donne aventi altre mansioni	» 46,25	» 43,15	» 40,—	» 43,95	» 41,—	» 38,—

Gli operai ai quali si applica la presente tabella avranno diritto, a tutti gli effetti, al trattamento stabilito per i lavoratori regolati dalla tabella 1ª, quando, nella particolarità del caso, la loro prestazione assuma carattere di continuità.

Art. 2

Per l'assegnazione degli operai alle categorie considerate nel precedente art. 1 si seguiranno le seguenti norme:

Operai specializzati: si intendono gli operai qualificati che sono adibiti a lavori od esplicano mansioni particolari richiedenti una speciale competenza pratica conseguente a tirocinio od a preparazione tecnico-pratica.

A titolo di esempio, sono da assegnare a questa categoria i seguenti operai:

armatori carpentieri che eseguono e montano orditure di tetto o qualsiasiasi armatura in base ai disegni costruttivi - muratori che eseguono lavori edili di muratura o di rifinitura, sia interni che esterni, e precisamente: tracciamenti, sottomurazioni, costruzione di pilastri, colonne e lesene, archi in rottura,, arcate in qualunque stile o sesto, tetti, solai e soffitti, ciminiere industriali, rivestimenti in refrattario di forni industriali, messa in opera di pietre da taglio, piattabande in rottura, costruzione di cornici sia in mattone che in pietra, costruzione di volte di ogni tipo, pavimento in mattoni o cemento lisciato, rigato o bocciardato, costruzione di pozzi o cisterne - pontatori che ordiscono tutti i tipi di ponteggio, impalcate, castelli di servizio, occorrenti normalmente nelle fabbriche - ferraioli che eseguono e mettono in opera armature meccaniche per cementi armati secondo le prescrizioni ed i disegni - escavatoristi - gruisti addetti alla conduzione e manutenzione ordinaria delle gru semoventi ad uso di cantiere - macchinisti di locomotive a vapore - capisquadra per i lavori di armamento e lavori accessori delle linee ferroviarie dello Stato, che guidano l'attività esecutiva di un gruppo di operai partecipando essi stessi in modo continuativo al lavoro - vetrocementisti applicatori di asfalto colato o asfaltisti - mosaicisti che eseguono qualsiasi lavoro a mosaico per pavimenti e rivestimenti anche con elementi decorativi, esclusa però l'arte musiva - posatori di linoleum - posatori di pavimenti in legno o palchettisti - posatori di pavimenti e rivestimenti che eseguono qualsiasi lavoro di pavimentazione e di rivestimento in piastrelle di ogni tipo, in marmo, in grès, in vetro, in cotto, in klinker - doratori in pittura, a tempera e ad olio, in stucco a rilievo o liscio o lucido - scrittori - macchiatori - doratori in foglia - verniciatori a mano che eseguono venature, filettature ed altri simili lavori - stuccatori, ornatisti e modellisti - tappezzieri che mettono in opera qualunque tipo di carta da parati fini, tekko, malubra, lucrusta, lincrema e simili - fuochini minatori e, cioè, gli operai che hanno cognizione degli esplosivi e che provvedono a stabilire la posizione dei fori da mina, alla carica ed al suo brillamento, e che predispongono e sorvegliano l'armamento - meccanici in genere provetti - elettricisti provetti - fabbri provetti - saldatori a gas ed elettrici provetti - ecc.

Operai qualificati: si intendono coloro che sono adibiti a lavori richiedenti una specifica, ma comune, capacità pratica di mestiere.

A titolo di esempio, sono da assegnare a questa categoria i seguenti operai:

muratori che eseguono lavori comuni non indicati per i muratori specializzati, nonchè quelli addetti a lavori di manutenzione ordinaria - armatori di seconda o aiuti armatore - carpentieri di seconda o aiuti carpentiere - falegnami - martellisti per lavori di armamento delle linee ferroviarie e, cioè, gli operai che vengono adibiti alla manovra dei martelli meccanici per la rincalzatura delle traverse e dei legnami del binario - addetti a lavori di armamento e di vigilanza delle linee ferroviarie e, cioè, gli operai che, oltre a fissare gli elementi metallici e regolare la posa del binario, sostituire i materiali metallici o di legno inservibili o deteriorati, scoprire ed inghiaiare e formare la massicciata, vengono prescelti per il disimpegno dei servizi di vigilanza delle linee, dei passaggi a livello, dei segnali e per la posa dei petardi - lastricatori - acciottolai - selciatori - squadratori di tufi, pietre e simili - posatori stradali - scalpellini stradali - aiutanti vetrocementisti - asfaltisti stradali - aiutanti applicatori di asfalto colato - sabbiatori per asfalti - calderai addetti alle caldaie portatili (impianti portatili) o che sono addetti agli impianti fissi per la cottura dell'a-

sfalto colato - posatori di coperture impermeabili - mosaicisti di seconda e, cioè, gli operai che eseguono soltanto la parte più semplice del lavoro del mosaicista specializzato - posatori di pavimenti o rivestimenti comuni e, cioè, gli operai che sanno porre in opera un solo tipo di pavimento o di rivestimento - aiutanti posatori di linoleum e, cioè, gli operai che collaborano alla posatura del linoleum e che non hanno la capacità di eseguire direttamente qualunque lavoro di posa - aiutanti posatori di pavimenti in legno e, cioè, gli operai che collaborano alla posatura dei palchetti e che non hanno la capacità di eseguire direttamente qualunque lavoro di posa - draghisti - verniciatori - imbiancatori o coloristi - stuccatori comuni di soffitti e pareti - stuccatori da banco comune - cementisti per getti in cemento armato - cementisti per pietre artificiali - lucidatori di pietre artificiali - scalpellini o martellinatori per pietre artificiali - tappezzieri che provvedono a mettere in opera carte da parati di tipo comune - armatori di fognature e imboscatori - meccanici ed elettricisti comuni - lattonieri e tubisti - fuochisti conduttori di generatori di vapore, per i quali è richiesta la patente di 3° grado generale o particolare - conduttori di locomobili a vapore, per i quali è richiesta la patente di 4° grado - ecc.

Operai comuni: si intendono coloro che eseguono lavori semplici per i quali non sono richieste particolari cognizioni specifiche, ma solo qualche generica conoscenza pratica o qualche generica capacità. Sono, altresì, considerati appartenenti a questa categoria gli addetti a lavori di manovalanza comune disagiata o faticosa.

A titolo di esempio, sono da assegnare a questa categoria i seguenti operai:
sterratori - badilanti o terrazzieri (terraioli) o cavatori - piegaferro - addetti al funzionamento di macchinario semplice per il quale non è richiesta alcuna patente nè particolare esperienza - calcinai o calcinaroli o bagnacalcina o calciaroli - massicciatori stradali - addetti a lavori di armamento delle linee ferroviarie e, cioè, gli operai che provvedono a fissare gli elementi metallici, a regolare la posa del binario, a sostituire i materiali metallici o di legno inservibili o deteriorati, a scoprire ed inghiaiare o formare la massicciata - bitumatori o catramisti stradali - battitori o aiutanti posatori stradali - aiutanti posatori di coperture impermeabili - molatori o arrotatori o levigatori o lucidatori di pavimenti - aiutanti posatori di pavimenti o rivestimenti - aiutanti fuochisti - frenatori addetti alle cave di sabbia od a cantieri, con movimento di terra, adibiti esclusivamente alla frenatura - verniciatori di seconda e, cioè, gli operai che eseguono lavori di lavatura, di verniciatura comune ad olio di: griglie, antini a vetri, ferriate, tralicci, pensiline, caloriferi ed opere in ferro in genere - gettatori o tubisti in cemento - aiutanti minatori - canneggiatori - spezzatori o spaccapietre o pietriscanti - ecc.

Manovali comuni: si intendono gli operai ai quali sono affidati lavori di fatica in genere, che non richiedono nè particolare conoscenza, nè pratica.

A titolo di esempio, sono da assegnare a questa categoria i seguenti operai:
spalatori di neve - stradini - badilanti - manovali addetti alle cave di sabbia - facchini - ecc.

Le aziende dovranno comunicare per iscritto ai singoli operai la categoria alla quale essi vengono assegnati.

Art. 3

Ogni tariffa di cottimo deve garantire al lavoratore il conseguimento di un guadagno non inferiore alla paga dallo stesso percepita per il lavoro ad economia, maggiorata del 15 %.

Nei casi in cui, per effetto dell'applicazione delle nuove paghe base, l'utile di cottimo discenda — per ogni singola tariffa — al di sotto del minimo sopra stabilito, la tariffa dovrà essere aumentata in misura tale da garantire il guadagno minimo predetto.

Il sistema del lavoro a cottimo dovrà essere aplicato in tutti i lavori nei quali risulti tecnicamente possibile.

Art. 4

I premi ed i compensi speciali extra-contrattuali attualmente corrisposti con carattere di continuità oltre la paga base — come: premi di mancato cottimo, di produzione, di rendimento, o

di qualità, o corrisposti per lavori, funzioni od aspetti particolari — non potranno, per effetto dell'applicazione delle paghe base stabilite nel presente decreto, essere variati nel loro attuale valore in cifra.

Qualora tali premi siano espressi in misura percentuale, sarà stabilita una nuova percentuale che consenta, in cifra, un guadagno pari al precedente.

In ogni caso i premi di mancato cottimo, di produzione o di rendimento non potranno scendere al di sotto del guadagno minimo di cottimo stabilito nel precedente art. 3.

Art. 5

Nei casi in cui, per effetto dell'applicazione delle nuove paghe base, si determini un ammassamento degli utili di cottimo e dei premi di produzione o di rendimento sul minimo indicato nell'art. 3 e, così pure, nell'ipotesi di ammassamento delle paghe base sulle nuove misure stabilite nell'art. 1, si dovrà procedere ad un equo adeguamento rispettivamente delle tariffe, dei premi e delle paghe base dei singoli in modo da evitare il livellamento, in relazione alla capacità dei lavoratori ed alla natura nelle prestazioni.

Art. 6

Il lavoro straordinario, festivo e notturno deve essere compensato con le seguenti maggiorazioni da applicarsi, per gli operai retribuiti ad economia, sulla paga effettiva di ciascun operaio e, per gli operai retribuiti a cottimo, sul guadagno medio globale orario realizzato individualmente nel periodo di paga in corso:

a) — lavoro straordinario compiuto in giorni feriali: maggiorazione del . . . . 25 %

b) — lavoro compiuto in giorni considerati festivi o destinati al riposo compensativo: maggiorazione del . . . . . 50 %

c) — lavoro notturno compreso in turni avvicendati: maggiorazione del . . . . 15 %

d) — lavoro notturno non compreso in turni avvicendati: maggiorazione del . . . 25 %

dalle 22 alle 6 = 8

Le percentuali di maggiorazione sopraindicate non sono tra loro cumulabili, ad eccezione di quella relativa al lavoro straordinario compiuto in ore notturne che si somma a quella stabilita per il lavoro notturno, e ciò sia nel caso di turni avvicendati che in quello di turni non avvicendati.

Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, ai quali si applica la tabella 2ª contenuta nel precedente art. 1, la maggiorazione per il lavoro straordinario si corrisponde tanto per le ore di lavoro compiute oltre le 10 ore giornaliere, quanto per quelle che eccedono le 60 ore settimanali.

Art. 7

Le retribuzioni di fatto non inferiori a quelle stabilite nell'art. 1 — specificate nei singoli elementi ed aggiornate in base al presente decreto — verranno conservate ed accertate, attraverso il libro paga ed altri documenti aziendali, da una commissione composta: da un Delegato del Commissariato Nazionale del Lavoro, da un rappresentante dell'azienda e da un rappresentante del Sindacato dei lavoratori, allo scopo di rilevare la situazione salariale aziendale.

Art. 8

La misura dell'indennità di trasferta non potrà essere inferiore per tutti gli operai a L. 80 giornaliere.

La trasferta intera spetta quando si determina la necessità del pernottamento e della consumazione di due pasti, meridiano e serale. Nella ipotesi del solo pernottamento, oppure di un solo pasto, l'indennità viene ridotta ad un terzo.

Art. 9

Le paghe di cui all'art. 1 sono garantite settimanalmente in ragione di 48 ore, anche se le ore di lavoro effettuate sono in numero inferiore, tranne i casi di assenza dovuta a fatto del lavoratore, permesso, malattia od infortunio, nei quali casi dall'importo della paga, come sopra garantita, verrà detratto l'importo corrispondente alle ore non lavorate per i motivi suddetti.

Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, ai quali si applica la tabella 2ª dell'art. 1, la garanzia settimanale è pari a sei volte la paga giornaliera in tale tabella indicata per 8 ore.

Art. 10

Restano in vigore tutte le norme contrattuali vigenti non contemplate nel presente decreto e non in contrasto col medesimo, nonchè le eventuali migliori condizioni stabilite contrattualmente o di fatto applicate.

Art. 11

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Commissariato Nazionale del Lavoro ed entrerà in vigore col giorno 1 novembre 1944-XXIII.

Sede, 28 settembre 1944-XXII.

Il Commissario

MARCHIANDI

STRALCIO
del
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DA VALERE PER GLI OPERAI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA, DIPENDENTI DA AZIENDE INDUSTRIALI, ARTIGIANE E COOPERATIVE ESERCENTI L'INDUSTRIA MECCANICA ED AFFINE
16 DICEMBRE 1942

ART. 1. — (omissis).

ART. 2. — Operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, le cui prestazioni hanno un andamento del tutto indipendente dal ritmo di attività dei reparti di vera e propria produzione.

I rapporti di lavoro degli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, le cui prestazioni hanno un andamento del tutto indipendente dal ritmo di attività dei reparti di produzione, sono disciplinati dagli articoli che seguono.

Si considerano rientranti tra i detti operai esclusivamente i seguenti: autisti - motoscafisti - cavallanti - stallieri - infermieri - addetti alle cabine di produzione e di trasformazione dell'energia elettrica che sono esterne allo stabilimento - addetti al servizio estinzione incendi - fattorini - uscieri - inservienti - custodi - portinai - guardiani diurni e notturni.

L'assunzione di questi operai dovrà avvenire con atto scritto, nel quale saranno indicate la data di assunzione, le mansioni affidate, l'orario normale di lavoro e la corrispondente paga giornaliera stabilita.

Le eventuali successive variazioni delle condizioni stabilite alla assunzione dovranno pure essere comunicate per atto scritto all'operaio interessato.

ART. 3. — Orario di lavoro. — L'orario normale massimo di lavoro non potrà superare le 10 ore giornaliere e le 60 settimanali.

Per gli operai che di seguito si elencano l'orario normale massimo potrà invece raggiungere le 12 ore giornaliere e le 72 settimanali:

1) addetti esclusivamente al servizio di estinzione degli incendi;
2) stallieri;
3) portinai e custodi che usufruiscono di abitazione nello stabilimento o nelle immediate dipendenze;
4) addetti alla sorveglianza delle centrali elettriche esterne allo stabilimento.

I portinai e custodi considerati al punto 3), fermo restando l'orario normale massimo di 12 ore giornaliere e di 72 settimanali, avranno altresì l'obbligo di rispondere, senza diritto a compensi, alle eventuali chiamate di carattere eccezionale che avranno luogo oltre i limiti del loro orario, quali ad esempio per l'entrata o l'uscita di persone o veicoli dallo stabilimento, oppure per il ricevimento di posta o telegrammi, intendendosi che tali prestazioni rientrano tra le funzioni normali dei portinai e custodi. Per dette prestazioni essi potranno farsi sostituire da componenti la famiglia.

... (omissis).

ART. 4. — Minimi di paga giornaliera — ...(omissis). Gli operai di cui all'art. 3 per i quali è consentito un orario normale fino a 12 ore giornaliere, avranno diritto a percepire una paga giornaliera non inferiore al minimo per giornata di 10 ore, aumentato in misura proporzionale al maggior orario compiuto. Le maggiorazioni di straordinario per tali operai decorreranno dopo la 12ª ora.

Agli operai di cui all'art. 2, quando debbano svolgere le proprie mansioni esposti alle intemperie, la Ditta dovrà fornire gli appositi indumenti protettivi.

A coloro che vengono assunti per un orario di 9 od 8 ore giornaliere, o che all'entrata in vigore del presente contratto effettuino tale orario giornaliero, le ore di prestazione che dovessero in seguito essere compiute oltre l'orario predetto verranno retribuite con il valore orario della paga giornaliera corrisposta per il precedente orario di 9 od 8 ore. Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario verranno corrisposte solo per le prestazioni eccedenti le 10 ore giornaliere.

ART. 5. — Adeguamento delle retribuzioni di fatto percepite dal personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto. — La riduzione dell'orario di fatto osservato per entrare nei limiti di cui all'art. 3, non dovrà comportare riduzione di retribuzione.

Al personale di cui all'art. 2, nel caso che osservi attualmente orari superiori a 10 ore giornaliere e 60 settimanali, per le ore di prestazione che dopo l'entrata in vigore del presente contratto venissero effettuate oltre l'orario di cui all'art. 3, ma non oltre le 12 ore giornaliere, se fruisce di una paga giornaliera uguale o superiore al minimo fissato nel presente contratto, ragguagliato al maggior orario predetto, verrà corrisposta la sola percentuale di maggiorazione per lavoro straordinario. La percentuale sarà calcolata sul quoziente: paga giornaliera di fatto divisa per orario attuale giornaliero di fatto contenuto entro un limite massimo di 12 ore.

Per tutti i dipendenti di cui all'art. 2 attualmente in servizio, che effettuano un orario inferiore alle 10 ore giornaliere, l'adeguamento della minore paga di fatto a quella giornaliera contrattuale, sarà effettuato in proporzione degli orari di fatto osservati, ma comunque la paga non dovrà essere inferiore al minimo contrattuale per un orario di 8 ore.

ART. 6. (omissis) — **ART. 7.** (omissis) — **ART. 8.** (omissis) — **ART. 9** (omissis) — **ART. 10** (omissis).

PREFETTURA DI PIACENZA

COMITATO PROVINCIALE PROTEZIONE ANTIAEREA

Norme per il contegno della popolazione civile in caso di allarme aereo

I. — NORME GENERALI

Al segnale di allarme conservare la **calma** ed infonderla a coloro che eventualmente l'abbiano perduta;

Ricordarsi che:

— il panico può dar luogo a gravi inconvenienti;
— contro coloro che lo provocano è doveroso agire anche con la forza.

Abbassare **completamente** le saracinesche di tutti i negozi e locali pubblici, all'interno di essi non mettersi in corrispondenza di porte o vetrine.

I portieri durante gli allarmi diurni chiudano tutti i portoni, lasciando socchiusi solo gli sportelli, e di notte gli sportelli restino socchiusi solo nei fabbricati ove esistono ricoveri pubblici. Provvedano nel contempo all'apertura dei rifugi.

II. — TROVANDOSI NELL'INTERNO DI UN EDIFICIO

1. — Non mettersi alle finestre; esse debbono essere aperte o almeno socchiuse per evitare gravi danni che possono essere provocati dallo spostamento d'aria, tenendo presente di non lasciar filtrare all'esterno alcuna luce.

2. — Chiudere i rubinetti centrali del gas, dell'acqua e l'interruttore centrale della luce.

3. — Portarsi immediatamente nel ricovero più vicino portando seco quanto può occorrere per una permanenza anche prolungata (lampadine tascabili, una borraccia o bottiglia d'acqua, alimenti, coperte, pacchetti di medicazione, ecc.).

4. — Tenersi pronti ad intervenire con i propri mezzi (estintori, sabbia, acqua) al minimo segnale d'incendio e chiamare i Vigili del Fuoco nel solo caso di assoluta necessità ed impotenza.

5. — Se l'edificio in cui ci si trova viene danneggiato, mantenersi tranquilli, essere pazienti, dare fiducia a chi è più debole, aver fiducia nella organizzazione della protezione antiaerea e in quanto è stato disposto, attendere i soccorsi che certamente verranno.

6. — Rientrando nel locale dapprima occupato, alla fine dell'allarme, assicurarsi che non vi siano pericoli (bombe inesplose, spezzoni incendiari inesplosi, condutture elettriche o d'acqua rotte, fughe di gas, ecc.) e **in caso avvisare subito il Comando dell'U. N. P. A.** (Via Siro N. 13 - Telefono 35-87).

III. — TROVANDOSI PER LA STRADA

1. — Sospendere ogni lavoro; trovandosi alla **periferia** delle località attaccate, **dirigersi celermente verso la campagna.**

2. — **Non restare all'aperto dove si può essere raggiunti dal mitragliamento o dall'esplosione di una bomba, ma dirigersi senza correre e senza gridare, verso il ricovero più vicino, evitando però ogni affollamento agli ingressi.**

3. — Se ci si trova in locali di pubblico ritrovo, a meno che non ci sia un ricovero annesso, uscire subito in ordine, senza gridare; ciò potrebbe determinare pericolose confusioni e panico.

4. — Se si guida un qualsiasi veicolo, fermarsi sulla strada alla destra in un punto ove non si ostacoli la circolazione, scenderne e ricoverarsi nel più vicino ricovero; qualora si tratti di un veicolo a trazione animale, **staccare** il quadrupede e **legarlo** all'asse posteriore del veicolo stesso ben frenato, oppure a pali, fanali, inferriate e simili purchè sicuramente robusti; scendere dagli autobus o tram.

5. — **Durante gli allarmi aerei è severamente proibito fare uso di lampadine elettriche e di fari di automezzi e di biciclette.**

6. — Aiutare con altruismo, i bambini, le donne, i vecchi, gli inabili.

IV. — DISPOSIZIONI PER LE SCUOLE

Nell'eventualità che l'allarme aereo avvenga nelle ore di scuola gli insegnanti sono tenuti a provvedere all'immediato trasferimento degli alunni nei rifugi.

Non è consentito ai genitori di recarsi ai rioni scolastici per ritirare i loro figliuoli, perchè in caso di offesa aerea nemica, che potrebbe avvenire dopo pochi minuti dal segnale d'allarme si troverebbero esposti **al pericolo del mitragliamento o del bombardamento.**

V. — PERIODO DI OSCURAMENTO

Stabili pubblici e privati: Da nessun stabile deve trapelare all'esterno luce attraverso le finestre, lucernari od aperture in genere, sia verso spazi pubblici che verso cortili o l'alto.

I cittadini sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel manifesto.
Contro i trasgressori si procederà a norma di legge.

Piacenza, 8 Febbraio 1944-XXII.

IL CAPO DELLA PROVINCIA
FOSSA

TIPOGRAFIA SOCIALE PROGRESSO

MINISTERO DELLA DIFESA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL LAVORO

APPELLO AI LAVORATORI ITALIANI

Lavoratori italiani!

Nell'ora storica che la Patria attraversa, mentre il nemico cerca con ogni mezzo di colpire i centri vitali seminando con le incursioni aeree morte e sterminio, i lavoratori italiani sono chiamati a raccolta per ricostruire tutto quanto è necessario ad assicurare alle loro famiglie ed ai loro cari la normalità dell'esistenza, e prestare la loro opera generosa in lavori di carattere urgente che servono alla Patria stessa, ai fini di poter conseguire la desiderata pace vittoriosa che ridoni al popolo italiano la tranquillità e la serenità che esso merita dopo tanto sangue versato e dopo tanti atti di eroismo compiuti.

Pertanto il Maresciallo Graziani, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, ha deciso di migliorare le condizioni di lavoro degli operai che, dando prova di amor patrio, desiderano volontariamente prestare la loro opera alle dipendenze dell'Ispettorato Generale del Lavoro del Ministero della Difesa Nazionale.

Per compiere il programma dei lavori urgenti ed indispensabili che detto Ispettorato si propone di effettuare d'accordo con le competenti autorità, è necessario che al presente appello rispondano tutti i lavoratori di sesso maschile, di qualunque età, dando prova di essere perfettamente consci dei bisogni che la Patria ha in questo particolare momento.

I lavoratori che risponderanno al presente appello saranno esonerati dalla chiamata sotto le armi per le classi del 1924 e 1925, e saranno altresì esonerati da ulteriori chiamate alle armi che potranno essere fatte in avvenire.

ASSUNZIONE E TRATTAMENTO ECONOMICO

Essi verranno assunti dal predetto Ispettorato e dalle Ditte Italiane appaltatrici, tramite gli uffici di collocamento dell'industria, e godranno del seguente trattamento economico, in sostituzione di tutti i trattamenti già precedentemente resi noti a mezzo di bandi e comunicati:

1) - Per gli operai che verranno impiegati in lavori entro la giurisdizione della provincia in cui vengono assunti:

— operai specializzati, L. 4,85 all'ora;
— operai qualificati, L. 4,40 all'ora;
— manovali, L. 4 all'ora;
— macchinisti per la condotta di macchine per cui occorre una patente, L. 285 alla settimana;
— macchinisti per la condotta di macchine per cui tale patente non è richiesta, L. 200 la settimana;
— autisti con almeno tre anni di pratica di guida, L. 285 alla settimana;
— altri autisti L. 200 alla settimana;
— cuochi specializzati che possono rispondere dell'alimentazione di almeno 250 operai, L. 245 alla settimana;
— secondo-cuochi e aiuto cuochi, L. 155 alla sett.
— sarti, calzolai ed altri artigiani da campo, L. 175 alla settimana;
— serventi e portinai, L. 175 alla settimana.

2) - Per gli operai che verranno impiegati in *lavori fuori della provincia* in cui vengono assunti:

— operai specializzati, L. 5,50 all'ora;
— operai qualificati, L. 5 all'ora;
— manovali, L. 4,50 all'ora;
— macchinisti per la condotta di macchine per cui occorre una patente, L. 320 alla settimana;
— macchinisti per la condotta di macchine per cui tale patente non è richiesta, L. 225 alla settimana;
— autisti con almeno tre anni di pratica di guida L. 320 alla settimana;
— altri autisti, L. 225 alla settimana;
— cuochi specializzati che possano rispondere dell'alimentazione di almeno 250 operai, L. 275 alla settimana;
— secondo - cuochi e aiuto cuochi, L. 175 alla settimana;
— sarti, calzolai ed altri artigiani da campo, L. 200 alla settimana;
— serventi e portinai, L. 175 alla settimana.

Agli operai che non abbiano compiuto i 20 anni di età verrà corrisposto un salario pari all'80 per cento di quello fissato per la categoria alla quale appartengono. Tale percentuale viene ridotta al 60 per cento per gli operai che non abbiano compiuto i 18 anni di età.

Viene garantito, in ogni caso, un salario minimo corrispondente a 36 ore settimanali.

Durante le giornate di viaggio e durante le giornate di attesa per l'inizio del lavoro, sarà corrisposto il salario in ragione di otto ore al giorno, e per gli operai retribuiti a settimana, in ragione di un sesto della loro retribuzione settimanale al giorno.

LE ALTRE CONDIZIONI DI LAVORO

Per le altre condizioni di lavoro, e cioè: orario di lavoro, percentuale di maggiorazione per il lavoro straordinario, festivo e notturno e per i lavori speciali, inoltre per gli assegni familiari, la indennità di presenza, le spese di viaggio, il trasferimento dei risparmi, i provvedimenti speciali, le ferie, il trattamento di malattia, gli infortuni sul lavoro ecc. *valgono le medesime condizioni che sono state stabilite per i lavoratori che vengono assunti dalle ditte italiane impegnate nella esecuzione di lavori per conto dell'Organizzazione Todt.* Inoltre il vitto e l'alloggio sono gratuiti. Il trattamento di vitto e alloggio sarà identico sia per i lavoratori che verranno assunti dall'Ispettorato Generale del Lavoro, quanto per quelli che lavoreranno alle dipendenze di ditte italiane impegnate nella esecuzione di lavori per conto della Organizzazione Todt.

Tali condizioni verranno rese note ai singoli lavoratori all'atto in cui si presenteranno per essere assunti, agli uffici di Collocamento o ai Podestà.

Dette condizioni danno prova che la Patria vuole assicurare ai lavoratori la tranquillità dell'esistenza delle loro famiglie, certa che essi risponderanno totalitariamente al presente appello.

RECLUTAMENTO PROVINCIALE

I lavoratori verranno reclutati nei capoluoghi di provincia tramite gli Uffici di Collocamento dei Lavoratori dell'Industria, nei Comuni della Provincia, tramite i Podestà, assistiti dai Delegati dell'Organizzazione dei lavoratori dell'Industria. In quei Comuni che distano dai centri ferroviari, il trasporto dei lavoratori verrà fatto gratuitamente con automezzi fino ai centri ferroviari più vicini.

Pertanto, i lavoratori dovranno presentarsi alle sedi degli uffici provinciali di collocamento dei lavoratori dell'industria nei capoluoghi delle seguenti provincie: Aquila, Pesaro, Chieti, Frosinone, Pescara, Grosseto, Littoria, Macerata, Perugia, Terni, Rieti, Ascoli Piceno, Viterbo, Teramo, Roma.

Invece negli altri Comuni delle Provincie, nei quali verrà affisso e divulgato il presente appello, i lavoratori dovranno presentarsi direttamente ai signori Podestà.

Roma, li 20 Ottobre 1943

L'ISPETTORE GENERALE DEL LAVORO

MINISTERO DELLA DIFESA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL LAVORO

APPELLO AI LAVORATORI ITALIANI

Lavoratori italiani!

Nell'ora storica che la Patria attraversa, mentre il nemico cerca con ogni mezzo di colpire i centri vitali seminando con le incursioni aeree morte e sterminio, i lavoratori italiani sono chiamati a raccolta per ricostruire tutto quanto è necessario ad assicurare alle loro famiglie ed ai loro cari la normalità dell'esistenza, e prestare la loro opera generosa in lavori di carattere urgente che servono alla Patria stessa, ai fini di poter conseguire la desiderata pace vittoriosa che ridoni al popolo italiano la tranquillità e la serenità che esso merita dopo tanto sangue versato e dopo tanti atti di eroismo compiuti.

Pertanto il Maresciallo Graziani, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, ha deciso di migliorare le condizioni di lavoro degli operai che, dando prova di amor patrio, desiderano volontariamente prestare la loro opera alle dipendenze dell'Ispettorato Generale del Lavoro del Ministero della Difesa Nazionale.

Per compiere il programma dei lavori urgenti ed indispensabili che detto Ispettorato si propone di effettuare d'accordo con le competenti autorità, è necessario che al presente appello rispondano tutti i lavoratori di sesso maschile, di qualunque età, dando prova di essere perfettamente consci dei bisogni che la Patria ha in questo particolare momento.

I lavoratori che risponderanno al presente appello saranno esonerati dalla chiamata sotto le armi per le classi del 1924 e 1925, e saranno altresì esonerati da ulteriori chiamate alle armi che potranno essere fatte in avvenire.

ASSUNZIONE E TRATTAMENTO ECONOMICO

Essi verranno assunti dal predetto Ispettorato e dalle Ditte Italiane appaltatrici, tramite gli uffici di collocamento dell'industria, e godranno del seguente trattamento economico, in sostituzione di tutti i trattamenti già precedentemente resi noti a mezzo di bandi e comunicati:

1) - Per gli operai che verranno impiegati in lavori entro la giurisdizione della provincia in cui vengono assunti:

— operai specializzati, L. 4,85 all'ora;
— operai qualificati, L. 4,40 all'ora;
— manovali, L. 4 all'ora;
— macchinisti per la condotta di macchine per cui occorre una patente, L. 285 alla settimana;
— macchinisti per la condotta di macchine per cui tale patente non è richiesta, L. 200 la settimana;
— autisti con almeno tre anni di pratica di guida, L. 285 alla settimana;
— altri autisti L. 200 alla settimana;
— cuochi specializzati che possono rispondere dell'alimentazione di almeno 250 operai, L. 245 alla settimana;
— secondo-cuochi e aiuto cuochi, L. 155 alla sett,
— sarti, calzolai ed altri artigiani da campo, L. 175 alla settimana;
— serventi e portinai, L. 175 alla settimana.

2) - Per gli operai che verranno impiegati in *lavori fuori della provincia* in cui vengono assunti;

— operai specializzati, L. 5,50 all'ora;
— operai qualificati, L. 5 all'ora;
— manovali, L. 4,50 all'ora;
— macchinisti per la condotta di macchine per cui occorre una patente, L. 320 alla settimana;
— macchinisti per la condotta di macchine per cui tale patente non è richiesta, L. 225 alla settimana;
— autisti con almeno tre anni di pratica di guida L. 320 alla settimana;
— altri autisti, L. 225 alla settimana;
— cuochi specializzati che possano rispondere dell'alimentazione di almeno 250 operai, L. 275 alla settimana;
— secondo - cuochi e aiuto cuochi, L. 175 alla settimana;
— sarti, calzolai ed altri artigiani da campo, L. 200 alla settimana;
— serventi e portinai, L. 175 alla settimana.

Agli operai che non abbiano compiuto i 20 anni di età verrà corrisposto un salario pari all'80 per cento di quello fissato per la categoria alla quale appartengono. Tale percentuale viene ridotta al 60 per cento per gli operai che non abbiano compiuto i 18 anni di età.

Viene garantito, in ogni caso, un salario minimo corrispondente a 36 ore settimanali.

Durante le giornate di viaggio e durante le giornate di attesa per l'inizio del lavoro, sarà corrisposto il salario in ragione di otto ore al giorno, e per gli operai retribuiti a settimana, in ragione di un sesto della loro retribuzione settimanale al giorno.

LE ALTRE CONDIZIONI DI LAVORO

Per le altre condizioni di lavoro, e cioè: orario di lavoro, percentuale di maggiorazione per il lavoro straordinario, festivo e notturno e per i lavori speciali, inoltre per gli assegni familiari, la indennità di presenza, le spese di viaggio, il trasferimento dei risparmi, i provvedimenti speciali, le ferie, il trattamento di malattia, gli infortuni sul lavoro ecc. *valgono le medesime condizioni che sono state stabilite per i lavoratori che vengono assunti dalle ditte italiane impegnate nella esecuzione di lavori per conto dell'Organizzazione Todt.* Inoltre il vitto e l'alloggio sono gratuiti. Il trattamento di vitto e alloggio sarà identico sia per i lavoratori che verranno assunti dall'Ispettorato Generale del Lavoro, quanto per quelli che lavoreranno alle dipendenze di ditte italiane impegnate nella esecuzione di lavori per conto della Organizzazione Todt.

Tali condizioni verranno rese note ai singoli lavoratori all'atto in cui si presenteranno per essere assunti, agli uffici di Collocamento o ai Podestà.

Dette condizioni danno prova che la Patria vuole assicurare ai lavoratori la tranquillità dell'esistenza delle loro famiglie, certa che essi risponderanno totalitariamente al presente appello.

RECLUTAMENTO PROVINCIALE

I lavoratori verranno reclutati nei capoluoghi di provincia tramite gli Uffici di Collocamento dei Lavoratori dell'Industria, nei Comuni della Provincia, tramite i Podestà, assistiti dai Delegati dell'Organizzazione dei lavoratori dell'Industria. In quei Comuni che distano dai centri ferroviari, il trasporto dei lavoratori verrà fatto gratuitamente con automezzi fino ai centri ferroviari più vicini.

Pertanto, i lavoratori dovranno presentarsi alle sedi degli uffici provinciali di collocamento dei lavoratori dell'industria nei capoluoghi delle seguenti provincie: Aquila, Pesaro, Chieti, Frosinone, Pescara, Grosseto, Littoria, Macerata, Perugia, Terni, Rieti, Ascoli Piceno, Viterbo, Teramo, Roma.

Invece negli altri Comuni delle Provincie, nei quali verrà affisso e divulgato il presente appello, i lavoratori dovranno presentarsi direttamente ai signori Podestà.

Roma, li 20 Ottobre 1943

L'ISPETTORE GENERALE DEL LAVORO